



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

Originale della sentenza	€ 336,00
Originale sentenza esecutiva	€ 352,00
Copie sentenze per notifica	€ 2.816,00
Diritti di cancelleria	€ 261,63
<b>Totale spese</b>	<b>€ 3.765,63</b>

Il Collaboratore Amministrativo  
F.to Dr. Angelo Di Vita

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai magistrati:

dott. Guido Carlino	Presidente
dott.ssa Adriana Parlato	Giudice
dott. Paolo Gargiulo	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 621/2019**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 65753 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1) Camillo Gianfranco ROMANO, nato a Catania il 25 gennaio 1969, rappresentato e difeso dall'avv. Paola La Ganga ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Caltagirone, via Aragonesi, n. 2;

2) Salvatore BARBAGALLO, nato a Zafferana Etnea (prov. Catania) il 5 settembre 1953, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Biondo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Catania, via Giacomo Leopardi, n. 126;

3) Giovanni VINCIGUERRA, nato a Catania il 9 agosto 1955, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Biondo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Catania, via Giacomo Leopardi, n. 126;

4) Gilberto CANNAVO', nato a Catania il 4 dicembre 1980,

rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Neri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Ruggeri, in Palermo, via Houel, n. 24;

5) Alfina Maria Giovanna CANTARELLA, nata a Catania il 27 marzo 1961, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Neri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Ruggeri, in Palermo, via Houel, n. 24;

6) Carmelo TAGLIAFERRO, nato a Catania il 4 novembre 1950:

a) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alba ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Catania, via Gabriele D'annunzio, n. 48;

b) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caruso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. M. Mangano, in Palermo, via Morello, n. 40;

7) Antonio Maria Giuseppe CHISARI, nato a Catania l'11 aprile 1969, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stallone, dall'avv. Filippo Ficano e dall'avv. Filippo Gallina ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

8) Carmela GIUFFRIDA, nata a Catania il 20 agosto 1974, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marina ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo, in Catania, via Teocrito, n. 11;

9) Gaetana Maria PIAZZI, nata a Catania il 6 febbraio 1963, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marina ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di questo, in Catania, via Teocrito, n. 11;

10) Giacomo SCARCIOFALO, nato a Caltagirone (prov. Catania) il 18 marzo 1950, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mania ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Di Carlo, in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019, il relatore, Primo

Referendario Paolo Gargiulo e:

❖ il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale Gianluca Albo;

➤ l'avv. Paola La Ganga, nell'interesse del convenuto Camillo Gianfranco ROMANO e, in sostituzione dell'avv. Patrizia Biondo, nell'interesse dei convenuti Salvatore BARBAGALLO e Giovanni VINCIGUERRA;

➤ l'avv. Marcello Marina nell'interesse delle convenute Carmela GIUFFRIDA e Gaetana Maria PIAZZI;

➤ l'avv. Filippo Ficano e l'avv. Filippo Gallina, nell'interesse del convenuto Antonio Maria Giuseppe CHISARI;

➤ l'avv. Salvatore Neri, nell'interesse dei convenuti Gilberto CANNAVO' e Alfina Maria Giovanna CANTARELLA;

➤ l'avv. Giovanni Mania, nell'interesse del convenuto Giacomo SCARCIOFALO;

➤ l'avv. Francesco Caruso, nell'interesse del convenuto Carmelo TAGLIAFERRO.

Ritenuto in

**FATTO**

I. Con atto depositato il 25 giugno 2018 e notificato il 3 luglio seguente ai convenuti (tutti costituiti), la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato i predetti per sentirli condannare – secondo la ripartizione ivi indicata, specificata *infra* - al pagamento, a “favore della Società Sostare spa o, in via subordinata, del socio unico Comune di Catania”, della somma complessiva di euro 1.232.214,53 (unmilione duecentotrentadue duecentoquattordici /53), maggiorata degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

II. L'azione della Procura trae origine da una notizia di danno del 18 ottobre 2017, proveniente dal Segretario generale del Comune di Catania e riguardante l'incremento, ritenuto ingiustificato, delle ore di lavoro di personale in *part-time* alle dipendenze di SOSTARE S.r.l., Società - di cui il Comune medesimo è Socio Unico esercitante l'attività di direzione e coordinamento – che ha “*per oggetto la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana*”.

III. Sul punto, la Procura, nel descrivere la struttura della Società in parola secondo la corrispondente disciplina statutaria, premette, tra l'altro, che “*le attività societarie sono svolte esclusivamente per il Comune di Catania*” e “*che, oltre attraverso le ordinarie prerogative di azionista, il Socio svolge il controllo attraverso un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (cd. Organo di Controllo*

*analogo) che esercita nei confronti della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi nonché poteri di vigilanza e di direzione”.*

Riguardo alla predetta ipotesi di danno erariale, i fatti posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, così come descritti e come risultanti dalla documentazione frutto di specifica attività d'indagine della Procura e da questa offerta, possono essere cronologicamente sintetizzati nei termini di seguito esposti.

**III.1.** Dal verbale di una riunione del 7 maggio 2013, tenuta da SOSTARE S.r.l., da una parte, e dai rappresentanti di talune Organizzazioni sindacali, dall'altra, emerge che il presidente del consiglio di amministrazione della Società (Gianfranco ROMANO, odierno convenuto), in ragione del fatto che l'affidamento da parte del Comune di talune attività *“è stato contrattualizzato per alcune mensilità e presumibilmente continuerà per l'intero 2013”*, ha comunicato *“l'estensione dell'orario di lavoro dal 1° luglio [dello stesso anno] a 33 hh con un graduale avanzamento entro la fine dell'anno fino al raggiungimento delle 36 hh”*.

**III.2.** Il predetto atto – sottoscritto dai rappresentanti sindacali e, per la parte datoriale, dal citato presidente del consiglio di amministrazione Gianfranco ROMANO, dal direttore generale (Giacomo SCARCIOFALO, odierno convenuto) e dalla responsabile dell'amministrazione del personale (quest'ultima anche con funzioni di verbalizzante) – è stato seguito da una comunicazione personale

del 13 giugno 2013, firmata dai predetti Gianfranco ROMANO e Giacomo SCARCIOFALO, con la quale il personale interessato è stato informato del fatto che, *“come da accordo sindacale del 7/5/2013[,] con effetto dal 1° luglio 2013, [l'] orario settimanale di lavoro [sarebbe passato] da 30 a 33 ore”*, e della relativa articolazione.

**III.3.** Nella seduta del 25 giugno 2013, il consiglio di amministrazione – (primo c.d.a.) composto dal citato presidente Gianfranco ROMANO e dai consiglieri Salvatore BARBAGALLO e Giovanni VINCIGUERRA (anche questi ultimi odierni convenuti) – ha approvato l'aumento dell'orario di lavoro in parola.

In quella occasione, il presidente ROMANO ha, in particolare, comunicato che *“in data 07.05.2013 [era] stato siglato con le organizzazioni sindacali l'accordo per il passaggio dei lavoratori da 30 a 33 ore settimanali con decorrenza 01.07.2013”* e che tale *“accordo costituisce un primo passo importante verso il raggiungimento delle 36 ore settimanali che da anni vengono rivendicate dai lavoratori”* (così il verbale della seduta).

A tale seduta del consiglio di amministrazione erano presenti, tra gli altri, anche il predetto Giacomo SCARCIOFALO, il presidente del collegio sindacale Antonio Maria Giuseppe CHISARI e i sindaci effettivi Carmela GIUFFRIDA e Gaetana Maria PIAZZI (tutti odierni convenuti).

Il primo ha, in particolare, rilevato *“che tale aumento orario comporterà un maggior costo per l'azienda di circa € 500.000 annui*

*che inciderà solo per € 250.000 nel 2013, visto che l'accordo decorre dal 1 Luglio, e che tale maggior onere dovrà trovare copertura attraverso il rinnovo dei contratti di servizio" (ibidem).*

il presidente CHISARI, dal canto suo, *"nel prendere atto dell'accordo firmato con le organizzazioni sindacali, [ha raccomandato] di monitorare l'equilibrio economico-finanziario e di attivarsi per assicurare la relativa copertura finanziaria" (ibidem).*

**III.4.** Il 21 dicembre 2013 la composizione del consiglio di amministrazione è così mutata: (secondo c.d.a.) presidente Gilberto CANNAVO', consigliere Alfina Maria Giovanna CANTARELLA, consigliere Carmelo TAGLIAFERRO (tutti odierni convenuti).

**III.5.** Nella seduta dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2014, il rappresentante del Socio Unico Comune di Catania ha rilevato che l'aumento dell'orario di lavoro in argomento *"ha determinato un aumento ingiustificato del costo del lavoro"*, ritenendo, al riguardo, *<assai improvvida la motivazione esplicitata "tale accordo costituisce un primo passo importante verso il raggiungimento delle 36 ore settimanali" in presenza della piena consapevolezza della inesistenza di ricavi necessari a dare copertura e giustificazione ai maggiori oneri>* e preannunciando, per questo, la trasmissione degli *"atti alla Procura della Corte dei Conti"* (così il verbale della seduta).

Nella stessa seduta, il presidente del collegio sindacale Antonio Maria Giuseppe CHISARI (presenti anche i sindaci effettivi Carmela GIUFFRIDA e Gaetana Maria PIAZZI) – dopo aver richiamato l'intervento da lui stesso effettuato in occasione della seduta del

consiglio di amministrazione del 25 giugno 2013 - ha invitato il consiglio di amministrazione *“ancora una volta a promuovere tutte le iniziative utili al fine di monitorare l'andamento aziendale, nonché di valutare la riduzione o la ricontrattazione dell'orario di lavoro siglato nell'accordo sindacale del 07.05.2013”* (ibidem).

**III.6.** Soltanto *“il 31/07/2016 veniva stipulato il contratto di servizio idoneo a giustificare l'aumento del monte ore in vigore già dal 1 luglio del 2013”* (così l'atto di citazione).

**III.7.** Nella seduta del 28 luglio 2017, l'assemblea dei soci – a valle dell'acquisizione di tre pareri legali – ha sostanzialmente deliberato la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale di questa Corte e l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi al giudice ordinario nei confronti *“del precedente organo amministrativo che ha determinato l'ingiustificato aumento delle ore di lavoro”* e, *“previa acquisizione di specifico parere in tal senso”*, nei confronti *“dell'organo di controllo in carica al tempo dei fatti denunciati”* (così il verbale della seduta).

**IV.** In ordine a tali fatti, la Procura regionale osserva che *“né il Consiglio di amministrazione che il 25.6.2013 ha approvato l'aumento ingiustificato del monte ore, né quello ad esso succeduto il 21/12/2013, e che degli effetti finanziari infausti di detto accordo aveva piena contezza il 28.4.2014, [hanno] adottato azioni volte a ridurre l'aumento dell'orario di lavoro ingiustificato sino al titolo legittimante del 28 luglio 2016, allorché la Società Sostare stipulava la convenzione con il Comune di Catania per l'affidamento di alcuni*



servizi”.

Lo stesso Ufficio requirente riferisce, inoltre, che, *“in ragione dell’aumento del monte ore, la società ha dovuto sostenere, dal 1 luglio 2013 al 31 luglio 2016, un ingiustificato aumento dei costi pari, complessivamente, a 1.232.214,53 euro”* (cfr. anche nota di SOSTARE S.r.l. prot. n. DG157/17 dell’11 dicembre 2017).

Prendendo le mosse da queste premesse, la Procura sostiene, dunque, che:

- *“Qualunque esborso ingiustificato di risorse pubbliche costituisce danno erariale, e tale è da considerarsi l’importo sopra indicato corrisposto ai dipendenti della società partecipata Sostare srl, remunerati, in violazione dei principi di economicità e sana gestione finanziaria, per una prestazione lavorativa svincolata e non giustificata dalle esigenze funzionali della società medesima”;*
- *“Con massima leggerezza funzionale hanno dato impulso determinante all’incremento ingiustificato del monte ore le condotte del direttore Scarciofalo e del presidente Romano, avallate, sia dalla approvazione operata il 25.6.2013 da tutti i componenti del Cda (sig. Gianfranco Romano, sig. Salvatore Barbagallo e sig. Giovanni Vinciguerra), sia dall’ingiustificabile inerzia del Collegio sindacale (dott. Chisari Antonio, dott.ssa Giuffrida Carmela e dott.ssa Piazzì Gaetana Maria), organo di controllo, che, a fronte dell’evidente assunzione di un onere finanziario gravoso e privo di utilità, non ha sollevato alcun*

*concreto rilievo, rimettendosi a raccomandazioni di comodo inidonee ad ostacolare una manifestazione di volontà del Cda, illecita e all'evidenza dannosa per la società sulla quale erano chiamati a vigilare”;*

- “L’analisi e la consapevolezza dell’incremento illecito del monte ore e dei suoi gravosi oneri, manifestata nell’assemblea dei soci del 28.4.2014, rende, tuttavia, eziologicamente rilevante anche l’inerzia mantenuta dal Cda (i cui componenti dal 21/12/2013 erano: dott. Gilberto Cannavò, dott.ssa Alfina Cantarella e Sig. Carmelo Tagliaferro) che, con massima leggerezza funzionale, invece di porre soluzione di continuità al danno perdurante, ne hanno mantenuto le conseguenze infauste per le finanze della società in house, prestando in concreto acquiescenza all’atto illecito a cui avevano dato causa il precedente organo di amministrazione e gestione e l’organo di controllo medesimo; quest’ultimo sempre limitatosi sulla vicenda ad inefficaci raccomandazioni di stile, espressione di inerzia e leggerezza funzionale nell’espletamento dei delicati compiti di controllo”.*

In buona sostanza, la Procura medesima - ritenendo sussistente, per il danno derivate dalla predetta spesa ritenuta priva di giustificazione, la responsabilità amministrativa del direttore generale Giacomo SCARCIOFALO e del presidente del primo consiglio di amministrazione Gianfranco ROMANO per aver concluso l’accordo sindacale, dei componenti dello stesso c.d.a. (Gianfranco ROMANO,

Salvatore BARBAGALLO e Giovanni VINCIGUERRA) per averlo ratificato, dei componenti del secondo c.d.a. (Gilberto CANNAVO', Alfina Maria Giovanna CANTARELLA e Carmelo TAGLIAFERRO) per non aver posto rimedio all'operato del primo organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale (Antonio Maria Giuseppe CHISARI, Carmela GIUFFRIDA e Gaetana Maria PIAZZI) per la sostanziale inerzia dimostrata a fronte di tale situazione – ha prospettato la seguente ripartizione causale dell'addebito:

- 10% (“€ 123.221,453”) al presidente ROMANO;
- 10% (“€ 123.221,453”) al direttore generale SCARCIOFALO;
- 60% complessivo (“€ 739.328,718”) ai 6 componenti dei due consigli di amministrazione (I°: ROMANO, BARBAGALLO e VINCIGUERRA; II°: CANNAVO', CANTARELLA e TAGLIAFERRO), con riparto interno uguale (vale a dire 10% a testa, pari a “€ 123.221,453”);
- e 20% complessivo (“€ 246.442,906”) ai 3 componenti del collegio sindacale (CHISARI, GIUFFRIDA e PIAZZI), con riparto interno uguale (vale a dire “€ 82.147,64” a testa).

**V.** Conseguentemente, l'Ufficio requirente ha emesso, il 15 febbraio 2018, l'atto di invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 del codice della giustizia contabile (c.g.c., approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), poi notificato agli interessati, contestando loro, secondo tale riparto, il danno erariale corrispondente al predetto *“ingiustificato aumento dei costi pari, complessivamente, a 1.232.214,53 euro”*, e assegnando agli stessi il

termine di quarantacinque giorni per depositare deduzioni e documenti, e per chiedere di avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente e di altre facoltà pre-processuali, e il termine di cinque giorni per presentare motivata istanza di proroga del predetto termine di quarantacinque giorni.

**V.1.** Tutti gli invitati si sono avvalsi di facoltà difensive pre-processuali.

**VI.** La Procura – replicando con specifiche argomentazioni alle deduzioni difensive prospettate in quella sede e non ritenendo le stesse idonee a superare l'ipotesi accusatoria - ha, quindi, depositato presso questa Sezione giurisdizionale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi notificato, in uno col decreto di fissazione d'udienza, ai convenuti, formulando la richiesta di condanna nei seguenti termini:

“€ 246.442,906, complessivamente (€ 123.221,453+123.221,453), al dott. Romano Camillo Gianfranco, quale Presidente pro tempore e componente del CdA;

€ 123.221,453 al Signor Scarciofalo Giacomo, quale Direttore Generale pro tempore;

€ 123.221,453 pro capite ai signori: Barbagallo Salvatore, Vinciguerra Giovanni, Cannavo' Gilberto, Cantarella Alfina, Tagliaferro Carmelo, componenti del CdA;

€ 82.147,64 pro capite ai signori: Chisari Antonio, Giuffrida Carmela, Piazzì Gaetana Maria, componenti del Collegio Sindacale”.

**VII.** Con memoria depositata il 29 ottobre 2018, si è costituito

Salvatore BARBAGALLO (componente del primo c.d.a. all'epoca dei fatti), con il patrocinio dell'avv. Patrizia Biondo (sulla base di procura alle liti conferita anche all'avv. Paola La Ganga), prospettando argomentazioni difensive generiche e riservandosi *"ogni più ampia difesa dopo aver visionato la documentazione allegata dal Procuratore alla citazione in giudizio"*.

Al riguardo, va rilevato che, in occasione della successiva costituzione dell'altro convenuto Giovanni VINCIGUERRA - col patrocinio dello stesso avv. Patrizia Biondo, che produrrà unico scritto difensivo nell'interesse di entrambi (*infra, sub XII*) - è stato depositato atto di rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Paola La Ganga.

**VIII.** Con memoria depositata il 12 novembre 2018 si è costituito il convenuto Carmelo TAGLIAFERRO (componente del secondo c.d.a. all'epoca dei fatti), con il patrocinio dell'avv. Francesco Alba.

La difesa - dopo aver premesso che il suo assistito si è dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione il 9 dicembre 2015 e che lo stesso ha prestato la sua opera a titolo gratuito e dopo essersi soffermato, in via generale, sugli elementi strutturali della responsabilità amministrativa – rileva, anzitutto, che *"L'aumento di monte ore lavorate fu adottato dal precedente consiglio di amministrazione a seguito di una trattativa sindacale, alla quale estraneo è il consiglio di amministrazione nominato il 21/12/2013"*, per evidenziare che quest'ultimo *"ha operato per eliminare le numerose criticità che la gestione precedente della società Sostare*

s.r.l. aveva lasciato”, sottolineando, in particolare, che “*gli amministratori si sono attivati per eliminare le criticità che ritenevano più urgenti*”.

Ciò premesso, la stessa difesa, nel dubitare della sindacabilità delle scelte discrezionali che hanno guidato l’attività amministrativa svolta, evidenzia che il Comune stesso ha approvato nel 2014 il bilancio del 2013 e che l’attività del c.d.a. di cui faceva parte “è stata assolutamente informata a ridurre le spese del personale”, come rilevabile dai verbali delle relative sedute, per l’acquisizione dei quali formula espressa richiesta istruttoria.

Sostiene, inoltre, la difesa la mancanza “*del nesso causale tra la presunta omissione e il danno causato alla società*” – poiché “*le criticità di gestione della società Sostare s.r.l. non nascono dall’aumento delle ore lavorate, tant’è che negli anni a seguire si è riportata la società in attivo*”, e i “*reali problemi della società riguardavano altre voci e male utilizzo del personale*”- e nega ogni responsabilità in capo al suo assistito, formulando altra richiesta istruttoria finalizzata all’acquisizione “*dei bilanci, 2013, 2014, 2015*”.

**IX.** Nell’interesse dello stesso convenuto Carmelo TAGLIAFERRO si è costituito anche l’avv. Francesco Caruso, con memoria depositata il 13 novembre 2018.

Il difensore - dopo aver premesso l’assenza di corrispettivo per l’attività svolta dal suo assistito quale componente del c.d.a. e la cessazione anticipata dello stesso da tale incarico e dopo aver ripercorso succintamente i fatti - invoca l’assenza di colpa in capo al

TAGLIAFERRO medesimo, richiamando, al riguardo, pareri secondo cui il monte ore aumentato era ormai immodificabile, costituendo per i lavoratori diritto acquisito, ed evidenziando che il Socio Unico Comune, a fronte del rilievo secondo cui non era certa la possibilità di una eventuale riduzione di orario, nulla opponeva di fronte alla decisione di mantenere immutata la situazione, così come anche il revisore contabile nulla rilevava al riguardo.

In buona sostanza, sostiene la difesa che *“CONCORDEMENTE gli esperti esterni e gli Organi interni di Sostare ritenevano illegittima la decisione di ridurre l’orario ai dipendenti inducendo gli amministratori a mantenere la decisione”* e che *“il Comune nulla rilevava”*.

La stessa difesa si sofferma, inoltre, sui costi che la società avrebbe dovuto sostenere per le cause di lavoro conseguenti alla riduzione dell’orario e sul fatto che il c.d.a. di cui faceva parte sarebbe stato indotto in errore, poiché *“gli esperti che garantiscono la legittimità degli atti assunti [il collegio sindacale], ed il Direttore Dirigente Amm.vo della Società, non hanno allertato che l’aumento orario, anche se deciso da altro c.d.a. poteva portare a responsabilità, limitandosi a chiedere di VALUTARE una riduzione”*.

La difesa – dopo aver evidenziato i vantaggi comunque conseguiti dalla Società, per la riduzione generale del costo del personale dovuta all’attività del secondo c.d.a., per la gratuità dell’incarico ricoperto dal suo assistito, per i danni che la Società avrebbe comunque subito, anche nel caso di esiti favorevoli, ove la stessa fosse stata convenuta innanzi al giudice del lavoro e per i benefici

comunque riconducibili all'attività prestata dai lavoratori - contesta poi, in subordine, la quantificazione del danno, ritenendo erroneo e privo di motivazione il riparto del concorso causale prospettato dalla Procura, con conseguente nullità della citazione e dell'invito a dedurre.

La stessa difesa chiede, dunque, la limitazione della contestazione rivolta al suo assistito "*ad una percentuale non superiore al 2% del totale presunto danno*", rilevando - in ulteriore subordine e anche eccependo la nullità della citazione e dell'invito a dedurre, per corrispondente carenza di motivazione dal fronte attoreo - che comunque il danno complessivo rapportato al solo periodo in cui il suo assistito è rimasto in carica è pari a "€ 712.500,00" euro e chiedendo, al riguardo, nomina di C.T.U..

Il difensore – dopo aver chiesto in via residuale la riduzione della "*eventuale condanna al periodo di EFFETTIVA PRESENZA DEL COMPARENTE IN CONSIGLIO*" e la successiva applicazione della già invocata "*percentuale non superiore al 2% del totale presunto danno*" – solleva eccezione di difetto di giurisdizione basata, sostanzialmente, sulla considerazione secondo cui SOSTARE S.r.l. non può essere considerata un organo interno del Comune.

**IX.1.** Conclude, pertanto, la difesa chiedendo, gradatamente:

- la dichiarazione di difetto di giurisdizione,
- il rigetto della domanda,
- la riduzione dell'addebito, anche in ragione dei vantaggi conseguiti dalla società.



Segue la domanda di vittoria di spese.

In via istruttoria, la stessa difesa formula richiesta di ammissione della prova per testi e di nomina di C.T.U..

**X.** Con memoria depositata il 13 novembre 2018, si è costituito il convenuto Camillo Gianfranco ROMANO (presidente del primo c.d.a. all'epoca dei fatti), con il patrocinio dell'avv. Paola La Ganga.

La difesa - dopo aver sinteticamente descritto la contestazione attorea e dopo aver riferito che *"la Sostare era continuamente pressata dalle organizzazioni Sindacali che rivendicavano un ampliamento delle ore di lavoro dei dipendenti, chiedendo che le stesse venissero aumentate da 30 a 36 ore"* - passa in rassegna gli atti del Comune da cui avrebbe tratto origine la necessità, per la Società, di disporre di maggiori prestazioni lavorative orarie per far fronte all'esigenza di rendere servizi ulteriori (*"lavori ZTL, Pilomat, P.zza Duomo, S.G. Li Cuti e Cimitero"*) rispetto a quelli *"oggetto della convenzione in corso"*, *"sostenendo costi aggiuntivi per lavoro notturno e festivo"*.

Sul punto, la stessa difesa - dopo aver evidenziato che *"Questo ampliamento orario, oltre che soddisfare le richieste delle OO SS, nel momento in cui veniva concordato, si rilevava economicamente vantaggioso per la Società, che per continuare a fronteggiare i servizi aggiuntivi (pretesi dal Comune), invece, che continuare a retribuire ore di lavoro straordinario per i turni notturni e festivi ai lavoratori di volta in volta impiegati nell'espletamento del servizio (sostenendo come è noto un costo maggiore pari al 45%), inseriva detti turni nella*

*retribuzione ordinaria, spalmandola tra tutti i lavoratori impegnati nell'attività di sosta*” – descrive il quadro cronologico delle attività svolte dagli organi sociali e dell'Amministrazione comunale, dopo il rinnovo del consiglio di amministrazione avvenuto alla fine del 2013, con riferimento al fatto che “*i servizi aggiuntivi non venivano contrattualizzati e che non era stata rinnovata la convenzione (già abbondantemente scaduta) che avrebbe dovuto includerli*” e alle perdite di esercizio rilevate, sottolineando, tra l'altro, che, sebbene il c.d.a. avesse preso atto “*delle continue perdite, della circostanza che il Comune di Catania non sottoscrive la nuova convenzione, nonostante continui a richiedere lo svolgimento dei servizi aggiuntivi a titolo gratuito, e [dell'opportunità di] rivedere con le OO SS la posizione dei lavoratori ed il relativo monte ore, [...] di fatto il problema è sempre [stato] rinviato e mai affrontato in modo da porre fine alle perdite di esercizio*”.

Fatta questa premessa - ed evidenziato che “*per i medesimi fatti e per una richiesta risarcitoria di pari importo è pendente avanti al Tribunale di Catania*” procedimento a carico “*del Direttore Generale, Scarciofalo Giacomo, dei componenti del CdA in carica fino al 20.12.2013, Sigg.ri Romano Gianfranco Camillo, Vinciguerra Giovanni e Barbagallo Salvatore e nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, Dott.ri Chisari Antonio Maria, Giuffrida Carmela e Piazzi Gaetana, nel quale [lo stesso Camillo Gianfranco ROMANO] si è costituito eccependo, tra l'altro, preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore di quella della Corte dei Conti*” –

il difensore sostiene anzitutto, con articolate argomentazioni sostanzialmente riferite alla *“natura di società partecipata in house della Sostare”* e alla connessa *<impossibilità di considerare la società in house come “qualcosa d’altro” rispetto all’ente pubblico, di cui costituisce invece “articolazione interna” (essendo “l’ente in house non [...] una vera società di capitali (anche se quello è il paradigma organizzativo), ma uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa)>*, la esclusiva o prevalente responsabilità del Comune di Catania.

La difesa sostiene, in particolare, che *“al socio Comune di Catania [vada] ascritta l’esclusiva o comunque maggiore responsabilità per le perdite finanziarie riportate nel bilancio di Sostare, dal momento che lo stesso ha continuato, in modo del tutto irresponsabile e sconsiderato, a pretendere l’adempimento di servizi aggiuntivi a titolo gratuito, promettendo l’imminente stipula della nuova convenzione che oltre a ricomprendere i nuovi servizi, avrebbe rivisto anche tariffe, corrispettivi e condizioni di svolgimento del servizio; stipula che, per grave colpa e negligenza nella gestione della cosa pubblica riconducibile solo all’amministrazione comunale, è avvenuta, dopo tre anni, soltanto in data 28.07.2016”*.

Per questo, la stessa difesa chiede la trasmissione degli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza nei confronti del Comune e dell’organo di controllo analogo (*supra, sub III*), invocando altresì in subordine, nel caso di ritenuta sussistenza di profili di responsabilità in capo al suo assistito, l’esame della posizione dei

predetti *“ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei cui confronti pronuncia sentenza”*.

Con un articolato percorso argomentativo, sostanzialmente basato sulla necessità di fornire i servizi che venivano chiesti dal Comune e sulla ragionevole prospettiva della stipulazione della nuova convenzione entro il 2013, la stessa difesa – che invoca anche l'insindacabilità della scelta discrezionale effettuata per evitare il ricorso al più costoso lavoro straordinario - sostiene l'infondatezza dell'azione, evidenziando anche la possibilità per i futuri amministratori di rivedere la misura lavoristica adottata e sottolineando, anche per questo, la diversa posizione ricoperta dai convenuti che nel tempo hanno amministrato la Società e il ruolo dei componenti del collegio sindacale.

Il difensore contesta poi, con specifiche e articolate deduzioni, la stessa sussistenza del danno e comunque, sotto più profili, la sua quantificazione; invoca, inoltre, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

**X.1.** Conclude, pertanto, la difesa chiedendo, gradatamente:

- il rigetto della domanda,
- l'esercizio del potere riduttivo,
- la riduzione dell'addebito in funzione dell'apporto causale.

La stessa difesa:

- prospetta, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza nei confronti del Comune e dell'organo di controllo analogo e,

- in via istruttoria, formula richiesta di nomina di C.T.U..

**XI.** Con memoria depositata il 14 novembre 2018, si è costituito il convenuto Antonio Maria Giuseppe CHISARI (presidente del collegio sindacale all'epoca dei fatti), con il patrocinio dell'avv. Francesco Stallone, dell'avv. Filippo Ficano e dell'avv. Filippo Gallina.

La difesa di questo – dopo aver ripercorso la vicenda, evidenziando, in particolare, i moniti rivolti dal collegio sindacale sulla questione – solleva, anzitutto, eccezione di difetto di giurisdizione sulla base dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*"), ritenendo che, secondo la predetta disposizione, l'accertamento della responsabilità dei componenti degli organi di controllo rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

La stessa difesa, con articolate argomentazioni, esclude, poi, nel merito la responsabilità del suo assistito alla luce delle norme civilistiche che disciplinano la responsabilità dei sindaci e di quelle statutarie inerenti alle prerogative del direttore generale, valorizzando al riguardo, da una parte, le attività compiute dal collegio sindacale nella vicenda di cui si tratta e, dall'altra, la successione degli eventi, che vede l'accordo sindacale concluso prima della riunione del consiglio di amministrazione, e richiamando altresì il ruolo svolto dal Socio Unico Comune.

La difesa si sofferma, poi, sulla ritenuta insussistenza, in capo al collegio sindacale, di un obbligo di denuncia alla Procura contabile e di segnalazione all'organo di controllo analogo.

**XI.1.** Conclude, pertanto, la difesa chiedendo il rigetto della domanda, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

**XII.** Con memoria depositata il 14 novembre 2018, anche nell'interesse di Salvatore BARBAGALLO (*supra, sub VII*), si è costituito il convenuto Giovanni VINCIGUERRA (entrambi componenti del primo c.d.a. all'epoca dei fatti), con il patrocinio dell'avv. Patrizia Biondo.

La difesa - dopo aver sinteticamente descritto la contestazione attorea e aver evidenziato la contestuale pendenza innanzi al giudice ordinario di un giudizio di responsabilità introdotto da SOSTARE S.r.l. nei confronti dei componenti del primo c.d.a., del Direttore generale e dei componenti del collegio sindacale, rilevando al riguardo "*che, in applicazione del principio del ne bis in idem, i due giudizi non possono coesistere e [che], quindi, quello civile dovrebbe essere traslato in quello avanti alla giurisdizione speciale della Corte dei Conti*" - si sofferma, con specifici richiami, sulla necessità di fornire i servizi chiesti dal Comune, sostenendo altresì la doverosità della "*ratifica*", da parte del primo c.d.a., di cui erano componenti, dell'accordo sindacale concluso dal Presidente e dal Direttore generale.

La stessa difesa evidenzia, inoltre, "*che i servizi aggiuntivi affidati dal Comune, continuarono ad essere richiesti (ed erogati da parte di Sostare) anche per il 2014, 2015 e 2016 sino alla stipula della nuova convenzione, avvenuta in data 31.07.2016, con la quale essi vennero*

*confermati per un ulteriore quinquennio”.*

*Ritiene, sul punto, la difesa, da un lato, “che il Comune di Catania, con il suo comportamento equivoco e sconsiderato, [sia] il vero responsabile del danno, ove accertato, registrato dalla società Sostare”, atteso che l’Ente locale, che “inizialmente emette provvedimenti di affidamento del servizio, prevedendo ore aggiuntive e la relativa copertura finanziaria, successivamente continuerà a chiedere i medesimi servizi a titolo gratuito, con la rassicurazione che di lì a poco, stipulerà la nuova convenzione ove gli stessi servizi saranno inclusi”; dall’altro, che il Comune stesso “si sottrae al controllo analogo, dovuto per legge e richiamato nello Statuto della Sostare” ma “costituito solo in data 14.04.2014”, con la conseguenza che “i membri del CdA, nel 2013, quando hanno assunto la decisione di incrementare il monte ore dei lavoratori, non avevano ancora l’Organo di Controllo Analogo [...] cui fare riferimento”.*

Secondo la difesa, dunque:

- “nessun addebito di responsabilità – per mancanza assoluta dell’elemento psicologico della colpa grave - può essere fatto ai sigg. Barbagallo e Vinciguerra, componenti del CdA (entrambi dipendenti del Comune di Catania, non remunerati per la carica) che non avrebbero potuto far altro che ratificare a posteriori l’accordo siglato in data 7 maggio 2013 con le OO SS , adottato in maniera del tutto autonoma e senza esser stato preceduto da una delibera di autorizzazione del CdA, dal Presidente sig. Romano e dal Direttore Generale, sig.*

Scarciofalo”;

- *“detto accordo, comunicato ai dipendenti in data 13.06.2013, al momento della ratifica da parte dei consiglieri del CdA, in data 25.06.2013, aveva già prodotto effetti immediati ed irreversibili e non era più derogabile, ponendosi la sua ratifica come un atto dovuto nell’interesse della stessa Società ed in linea con le direttive ricevute dall’amministrazione comunale, dall’Assessore e dall’esperto alla mobilità del Comune di Catania”;*

- *“Né tantomeno questo CDA avrebbe avuto, in seguito, la possibilità di avviare trattative sindacali in senso contrario poiché cessava dalla carica alla data del 20 dicembre 2013”;*

- *“le scelte effettuate nel 2013 non erano irreversibili e tali da cristallizzare nel tempo la posizione dei lavoratori al punto di far ritenere gli amministratori che le hanno effettuate responsabili anche per gli anni successivi alla cessazione dalla carica; pertanto, va da se che in vista del responsabile ritardo dell’amministrazione comunale, gli amministratori succedutisi nel tempo, ove avessero ritenuto il costo del lavoro eccessivo e possibile motivo di danno per l’equilibrio economico della società, avrebbero dovuto ricorrere agli strumenti legislativamente previsti (contratti di solidarietà, ammortizzatori sociali ed in ultima analisi anche licenziamenti) per evitare che il danno si aggravasse”.*

In buona sostanza, la difesa – che si sofferma altresì sull’attività,



ritenuta insufficiente, svolta dal collegio sindacale - sostiene che sussisteva, in capo al secondo c.d.a., la possibilità di intervenire sull'assetto orario controverso.

La difesa evidenzia inoltre la necessità di tenere nettamente separata la posizione dei propri assistiti *“da quella dei consiglieri insediatisi in data 21.12.2013 e da quella più qualificata dei Presidenti e del Direttore Generale e, soprattutto, da quella dei membri, esperti contabili, componenti il Collegio sindacale”*, dovendosi comunque limitare la contestazione nei confronti dei primi al periodo in cui gli stessi sono stati in carica.

In questa ottica, la stessa difesa sostiene, dunque, con specifiche argomentazioni, la responsabilità dei membri del secondo c.d.a. e di quelli del collegio sindacale, così come del Socio Unico Comune.

**XII.1.** La difesa conclude formulando richieste sostanzialmente corrispondenti a quelle rassegnate dal convenuto Camillo Gianfranco ROMANO.

**XIII.** Con memoria depositata il 14 novembre 2018, si è costituito il convenuto Giacomo SCARCIOFALO (direttore generale all'epoca dei fatti), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Mania.

La difesa - dopo aver sinteticamente descritto la contestazione attorea, aver sostenuto che, per la natura della Società, alla stessa *“non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale”* e aver fatto cenno al servizio prestato dal proprio assistito - evidenzia in particolare che il Socio Unico Comune richiedeva l'esecuzione di servizi aggiuntivi, anche a titolo gratuito, per i quali si

era quindi resa necessaria la misura dell'aumento dell'orario di lavoro, senza il quale le esigenze potevano essere soddisfatte solo con il ricorso al più costoso lavoro straordinario.

La stessa difesa – dopo aver premesso che il rapporto di lavoro del suo assistito, nell'ambito di una transazione riferita alla vicenda di cui è causa, è stato oggetto di risoluzione consensuale incentivata, con reciproca rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa, e che, ciò nonostante, nei confronti (anche) dello stesso assistito è stata esperita azione di responsabilità innanzi al giudice ordinario e presentata denuncia di danno culminata nell'odierno giudizio - solleva pregiudizialmente eccezione di difetto di giurisdizione, sulla base del disposto dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016, valorizzando, al riguardo la coesistenza della predetta corrispondente azione civile.

Il difensore eccepisce poi la nullità della citazione per non univoca indicazione del soggetto danneggiato, atteso che la Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti a *“favore della Società Sostare spa o, in via subordinata, del socio unico Comune di Catania”*.

Lo scritto difensivo prosegue eccependo l'inammissibilità dell'azione essendo pendente l'azione civile, prospettando anche l'incostituzionalità del citato articolo 12 del decreto legislativo 175 del 2016, *“o di altra norma”*, nella parte in cui consentirebbe l'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei conti pur essendo stata esperita l'azione innanzi al giudice ordinario; in subordine, la difesa chiede la sospensione del processo in attesa della conclusione di quello civile.

La stessa difesa eccepisce, poi, l'intervenuta transazione con la Società per le vicende relative all'incarico dirigenziale del suo assistito, ritenendo che questa impedisca qualunque pretesa risarcitoria.

Nel merito, la difesa invoca l'insindacabilità delle scelte discrezionali, vale a dire delle determinazioni assunte in tema di aumento dell'orario di lavoro per far fronte alla continua domanda di servizi formulata dal Socio Unico Comune, e l'insussistenza di attribuzioni proprie del direttore generale, rientrando tutte nel potere gestionale dell'organo amministrativo, di cui il direttore stesso "*costituisce una mera propaggine esecutiva*".

Il difensore contesta, inoltre, la stessa esistenza del danno così come prospettato, essendo necessario considerare che la maggiorazione oraria in questione ha consentito di far fronte alla richiesta di servizi da parte del Comune e di incamerare maggiori introiti.

La difesa evidenzia, poi, che la responsabilità dell'eventuale danno dovrebbe essere estesa anche ai dirigenti e agli amministratori del Comune (o ritenuta sussistente solo nei confronti di questi) che hanno condotto la Società a dover fornire servizi senza l'integrale copertura dei relativi costi, insistendo comunque sulla considerazione secondo cui i servizi affidati nel 2016, e che avrebbe giustificato, secondo la tesi accusatoria, l'aumento dell'orario di lavoro in argomento, erano stati resi anche in precedenza aderendo alle richieste dello stesso Ente locale.

Il difensore insiste inoltre sull'insussistenza, in capo al suo assistito,

dell'elemento soggettivo della colpa grave, atteso il ruolo svolto dal Comune nella richiesta continua di servizi aggiuntivi, anche senza corrispettivo.

In subordine, la difesa invoca la riduzione degli addebiti, in considerazione della prematura fine dell'incarico dirigenziale, avvenuta nel 2014, e della valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dalla Società, dal Comune e dalla comunità amministrata; contesta, poi, la ripartizione dell'addebito, non essendo equiparabile la posizione del suo assistito a quella degli amministratori, e invoca l'esercizio del potere riduttivo, avuto anche riguardo ad *"atti e comportamenti degli organi politici e amministrativi del Comune di Catania che hanno certamente concorso in maniera rilevante nella scelta gestoria di Sostare sull'aumento del monte orario dei dipendenti"*.

**XIII.1.** Conclude, pertanto, la difesa chiedendo, previa eventuale sospensione del processo, il rigetto - *"in quanto inammissibile e comunque in quanto infondata"* - della domanda della Procura regionale e, gradatamente, la riduzione dell'addebito.

**XIV.** Con memoria depositata il 14 novembre 2018, si sono costituiti i convenuti Gilberto CANNAVO' e Alfina Maria Giovanna CANTARELLA (rispettivamente, presidente e componente del secondo c.d.a. all'epoca dei fatti), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Neri.

La difesa di questi, dopo aver sinteticamente descritto la contestazione attorea, invoca anzitutto - con un articolato percorso

argomentativo, basato anche su giurisprudenza della Corte di Cassazione - l'assenza di nesso causale tra la contestata condotta omissiva e il danno, non potendo i componenti del secondo c.d.a. *“in alcun modo intervenire in relazione alla pretesa riduzione unilaterale dell'orario di lavoro incrementato dal precedente Consiglio di Amministrazione”*.

Lo scritto difensivo prosegue con le deduzioni intese a sostenere l'assenza di colpa grave proprio in considerazione della argomentata impossibilità di modifica unilaterale dell'orario di lavoro di cui si tratta, costituendo, evidentemente, una eventuale iniziativa finalizzata al controverso intervento modificativo *“una scelta azzardata e dall'esito assolutamente incerto”*, come tale idonea a *“esporre scientemente la Sostare s.r.l. ad un contenzioso con i propri dipendenti di proporzioni smisurate”*.

La stessa difesa sostiene poi l'insussistenza del danno e, in subordine, contesta la correttezza della sua quantificazione, ritenendo rese dai lavoratori prestazioni riferibili all'intero orario di lavoro così come aumentato.

Il difensore – dopo aver descritto le iniziative intraprese dal secondo c.d.a. per giungere a una consensuale riduzione dell'orario di lavoro, evidenziandone, allo stesso tempo, gli esiti estremamente marginali – prosegue evidenziando, con ampia esposizione, i vantaggi conseguiti dalla Società grazie all'attività dello stesso c.d.a..

**XIV.1.** Conclude, dunque, chiedendo gradatamente:

- la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza dell'azione,

- il proscioglimento per la prevalenza dei vantaggi conseguiti e
- la riduzione dell'addebito.

Formula domanda istruttoria.

**XV.** Con memoria depositata il 14 novembre 2018, si sono costituite le convenute Carmela GIUFFRIDA e Gaetana Maria PIAZZI (componenti del collegio sindacale all'epoca dei fatti), con il patrocinio dell'avv. Marcello Marina.

La difesa - dopo aver sinteticamente descritto la contestazione attorea, evidenziando anche che nei confronti delle sue assistite la Società ha esperito azione di responsabilità innanzi al giudice ordinario - solleva, anzitutto, eccezione di difetto di giurisdizione sulla base del già citato articolo 12 del decreto legislativo n. 175 del 2016, ritenendo che, secondo la predetta disposizione, l'accertamento della responsabilità dei componenti degli organi di controllo rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

La stessa difesa, con articolate argomentazioni, esclude, poi, nel merito la responsabilità delle convenute alla luce delle norme civilistiche che disciplinano la responsabilità dei sindaci, valorizzando al riguardo, da una parte, le attività compiute dal collegio sindacale nella vicenda di cui si tratta e, dall'altra, la successione degli eventi, che vede l'accordo sindacale concluso prima della riunione del consiglio di amministrazione, e richiamando altresì il ruolo svolto dal Socio Unico Comune.

Il difensore ritiene inoltre insussistente, alla luce del disposto dello stesso articolo 12, il danno erariale contestato, con riferimento al

valore della partecipazione comunale nella Società, essendo tale valore *“rimasto inalterato sia prima che dopo l’operazione contestata”* e non risultando *“che detta partecipazione sia stata patrimonialmente svalutata nel bilancio del Comune di Catania”*.

**XV.1.** Conclude, pertanto, la difesa chiedendo gradatamente:

- la dichiarazione di difetto di giurisdizione di questa Corte e
- la dichiarazione di infondatezza della domanda della Procura regionale.

Segue la domanda di condanna *“alla rifusione delle spese e compensi del giudizio”*.

**XVI.** Con atto depositato il 26 novembre 2018, la Procura ha replicato alle deduzioni difensive.

**XVII.** Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018, il Collegio – rilevata la richiesta dei difensori, sebbene in assenza di un condiviso e generale accordo e con l’opposizione del Pubblico Ministero, intesa a ottenere un rinvio della trattazione, sia per la mancata conoscenza della predetta memoria di replica del Pubblico Ministero, sia per la mancata conoscenza delle comparse di risposta depositate dagli altri avvocati, anche per le difficoltà di accesso al sistema informativo della Corte dei conti; rilevato che le memorie difensive depositate riguardano posizioni non omogenee e ritenuto sussistente l’interesse alla reciproca conoscenza delle stesse; avuto riguardo anche alla memoria di replica depositata dal Procuratore regionale e alle condizioni di malfunzionamento che hanno caratterizzato il sistema informatico in uso presso questa Corte - ha disposto il rinvio della

trattazione all'odierna udienza.

**XVIII.** Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2019, il Pubblico Ministero e i difensori comparsi hanno ampiamente esposto le rispettive ragioni sul piano pregiudiziale, su quello preliminare e sul merito della controversia.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti - nelle loro rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di direttore generale (SCARCIOFALO), di presidente del primo c.d.a. (ROMANO), di componenti del primo c.d.a. (BARBAGALLO e VINCIGUERRA), di presidente e di componenti del secondo c.d.a. (CANNAVO', CANTARELLA e TAGLIAFERRO) e di presidente e di componenti del collegio sindacale (CHISARI, GIUFFRIDA e PIAZZI) - in relazione alla prospettazione attorea di danno che SOSTARE S.r.l., "o, *in via subordinata*," il Socio Unico Comune di Catania, ha sofferto, avendo, la prima, speso la somma complessiva di euro 1.232.214,53, quale maggiore retribuzione corrisposta al personale in *part-time* della Società medesima in esecuzione di un accordo sindacale per effetto del quale l'orario di lavoro di questo è stato portato, senza giustificazione, da 30 a 33 ore settimanali.

In particolare, e in estrema sintesi, la Procura regionale ritiene sussistente, per il danno derivate dalla predetta spesa reputata priva



di giustificazione, la responsabilità amministrativa:

- del direttore generale e del presidente del primo c.d.a., per aver concluso l'accordo sindacale (nella misura del 10% a testa, vale a dire "€ 123.221,453"),
- dei componenti dello stesso c.d.a., incluso il presidente, per averlo ratificato (nella misura del 10% a testa, vale a dire "€ 123.221,453"),
- dei componenti del secondo c.d.a., per non aver posto rimedio all'operato del primo organo amministrativo (nella misura del 10% a testa, vale a dire "€ 123.221,453")
- e dei componenti del collegio sindacale, per la sostanziale inerzia dimostrata a fronte di tale situazione (nella misura complessiva del 20%, vale a dire complessivi "€ 246.442,906", cioè "€ 82.147,64" a testa).

**2.** In ossequio al principio secondo cui l'ordine logico che presidia la trattazione delle questioni da affrontare non può essere derogato dalla collocazione riservata alle stesse nelle memorie di costituzione che le recano, va, però, dapprima scrutinata, in via pregiudiziale, l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, sollevata, sotto distinti profili, dai difensori dei convenuti SCARCIOFALO, BARBAGALLO e VINCIGUERRA, TAGLIAFERRO e CHISARI, GIUFFRIDA e PIAZZI.

**2.1.** La giurisdizione di questa Corte è, in particolare, negata dalla difesa del convenuto Carmelo TAGLIAFERRO sulla base delle seguenti considerazioni:

- *“La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l’ente pubblico ne possieda in tutto o in parte le azioni”;*
- *“Le forme privatistiche di esercizio di impresa commerciale potranno eventualmente porre questioni attinenti alla natura pubblica o privata del soggetto partecipato da enti pubblici solo qualora l’aspetto gestionale e di attività di detti enti risultasse completamente avulso dalle regole e dagli schemi del diritto commerciale, così da rappresentare la società un mero organo, un’articolazione che si immedesima nel soggetto pubblico che la partecipa”;*
- *“le valutazioni riguardanti l’aspetto gestionale della società che gestisce il servizio pubblico per l’ente locale che interamente la partecipa attengono alla concorrenza dei seguenti dati: a) il soggetto affidatario deve svolgere maggior parte dell’attività per l’ente pubblico; b) l’impresa non deve avere vocazione commerciale che rende precario il controllo dell’ente pubblico; c) il consiglio d’amministrazione della società non deve avere poteri gestionali di rilievo e l’ente pubblico esercita poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; d) le decisioni di maggior rilievo devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante”;*
- *“Sostare srl ha la propria autonomia gestionale e non può essere considerata come un Organo interno del Comune di Catania”.*

In buona sostanza, la difesa di TAGLIAFERRO - pur dando atto di riconoscere la giurisprudenza della Corte regolatrice in tema di riparto di giurisdizione sulle azioni di responsabilità esercitate nei confronti dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica per i danni da essi cagionati al patrimonio sociale - contesta, in punto di fatto, la sussistenza, in capo a SOSTARE S.r.l., degli elementi necessari per poter qualificare la stessa come società cd. *in house*.

**2.1.1.** Al riguardo, va ricordato che, secondo l'orientamento inaugurato con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 26283/13 del 25 novembre 2013, *“La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla [competente Procura regionale] quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”*.

Il predetto orientamento è stato più recentemente confermato dalle stesse Sezioni Unite Civili che, con sentenza n. 6929/18 del 20 marzo 2018, hanno ricordato, riguardo al riparto al quale si è poco sopra fatto cenno, che uno dei casi in cui sussiste la giurisdizione del giudice contabile è quello, appunto, delle *“società in house o in house providing [...] per le quali è ribadita la necessità del triplice*

*presupposto della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di attività almeno prevalente in favore degli enti soci, nonché del controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie forme civilistiche; e pur sempre ove tali presupposti sussistano al momento della condotta dannosa[...]”, come del resto già affermato con sentenza n. 7177 del 26 marzo 2014 (secondo cui, per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione, “la condizione statutaria e normativa di riferimento è quella applicabile all’epoca della condotta (l’unica alla quale occorre far capo per valutare la sussistenza della interpositio) e non certo quello dell’epoca della domanda [...] del P.G. contabile”).*

Con la predetta sentenza del 2018, la Corte di Cassazione ha altresì succintamente ricordato gli altri casi in cui il riparto di giurisdizione - sempre in materia di responsabilità nell’area delle società a partecipazione pubblica – si risolve a favore della Corte dei conti, vale a dire quello del “*danno provocato direttamente al patrimonio non della società, ma dell’ente pubblico*” e quello del “*danno cagionato dal rappresentante dell’ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il suo potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione*”.

Come, del resto, già rilevato dalle Sezioni Unite (ord. n. 30978/17 del 27 dicembre 2017), “*I principi ermeneutici affermati sul tema sono stati condivisi e recepiti, da ultimo, nel dlgs. 19 agosto 2016, n. 175*”, che, infatti, all’articolo 12 così dispone: “*1. I componenti degli organi*

*di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".*

**2.1.2.** Fatta questa premessa, si osserva che, secondo lo Statuto (in atti la versione aggiornata al 18 aprile 2013, vale a dire anteriore ai fatti di causa), SOSTARE S.r.l. è una Società:

- di cui il Comune di Catania è Socio Unico esercitante l'attività di direzione e coordinamento (articoli 1, 2 e 3 dello Statuto);
- che ha "per oggetto la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana" (articolo 4 dello Statuto);
- in cui le attività societarie sono svolte "esclusivamente per il Comune di Catania" (articolo 4 dello Statuto);
- in cui "Il socio affidante esercita i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari" (articolo 16 dello Statuto);

- in cui *“Il controllo da parte del socio affidante, oltre che mediante le ordinarie prerogative di azionista della Società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale ([...] Organo di Controllo analogo)”* (articolo 16 dello Statuto), che *“esercita nei confronti degli organi e degli organismi della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi”* (articolo 17 dello Statuto).

**2.1.3.** Appare, pertanto, evidente la riconducibilità della struttura societaria di SOSTARE S.r.l. al paradigma della società *in house* come delineato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la conseguenza che l'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto Carmelo TAGLIAFERRO è infondata e va, pertanto, respinta.

**2.2.** La giurisdizione di questa Corte è inoltre negata, ma sotto diverso profilo, anche dalla difesa del convenuto Giacomo SCARCIOFALO, la quale – dopo aver premesso che *<L'articolo 12 del decreto legislativo 175/2016 riserva alla giurisdizione della Corte dei Conti il "danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti" delle società in house soltanto "nei limiti della quota di partecipazione pubblica", inteso come "danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti">* - ritiene, appunto, che *“l'azione della Procura, con cui si sostiene che il suo assistito e gli altri convenuti avrebbero causato un ipotetico danno (in via*

*principale) a Sostare (e soltanto in subordine e perplessamente, al suo socio unico Comune di Catania), [sia] inammissibile per difetto di giurisdizione”.*

A sostegno della fondatezza dell’eccezione sollevata, la stessa difesa “osserva che Sostare stessa ha promosso, ma innanzi il Tribunale delle Imprese di Catania, azione di responsabilità, tuttora pendente, anche nei confronti del dottore Scarciofalo (oltre che dei vecchi amministratori della società), agendo in forza del medesimo titolo e causale e in relazione ai medesimi fatti e importi qui contestati dalla Procura”.

**2.2.1.** Al riguardo, è sufficiente osservare che – come, del resto, già rilevato *supra*, sub 2.1.1 – il citato articolo 12, peraltro ivi testualmente riprodotto, nel positivizzare il descritto orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, reca, al primo comma, una norma sul riparto di giurisdizione.

Più precisamente, il primo periodo di tale comma, nel richiamare, in via generale, l’esperibilità delle “azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”, che ovviamente includono gli strumenti di tutela riferiti alla società quale soggetto danneggiato (articoli 2393, 2393-bis, 2407, 2409, 2476 c.c.), fa “salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.

In altri termini, la predetta norma di riparto include il caso della tutela giurisdizionale rimessa all’iniziativa del pubblico ministero della Corte dei conti ove il soggetto danneggiato sia una cd. “società in house”.

Il combinato disposto del secondo periodo dello stesso primo comma e del secondo comma del medesimo articolo 12 riguarda, invece, il diverso caso della tutela, comunque rientrante nella giurisdizione contabile *“nei limiti della quota di partecipazione pubblica”*, per *“il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”*.

La difesa del convenuto SCARCIOFALO ha, invece, tratto la regola di riparto unendo impropriamente il primo periodo del comma 1, da una parte, e il secondo periodo dello stesso comma insieme con il comma 2, dall'altra, mettendo insieme elementi appartenenti a fattispecie differenti e giungendo, così, all'erronea conclusione secondo cui rientrerebbe nella giurisdizione di questa Corte la sola tutela riferita al danno subito dall'ente partecipante e all'altrettanto erroneo convincimento del difetto di giurisdizione del giudice contabile, avendo la Procura regionale lamentato il danno subito da SOSTARE S.r.l. *“e soltanto in subordine e perplessamente, [d]al suo socio unico Comune di Catania”* (così la memoria di costituzione).

**2.2.2.** Appare, pertanto, evidente che – rientrando nella giurisdizione della Corte dei conti anche il caso della tutela giurisdizionale riferita al soggetto danneggiato *“società in house”* - pure l'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto SCARCIOFALO è infondata e va, pertanto, respinta.



**2.3.** A differenza delle eccezioni di difetto di giurisdizione testé esaminate e respinte, riferite alla posizione dell'ente presunto danneggiato, quelle, sostanzialmente fra loro sovrapponibili, presentate dai convenuti Antonio Maria Giuseppe CHISARI, da una parte, e Carmela GIUFFRIDA e Gaetana Maria PIAZZI, dall'altra, sono riferite al soggetto presunto danneggiante.

I rispettivi difensori sostengono, infatti, che il tenore del primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – secondo cui *“I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”* – escluda la giurisdizione di questa Corte sulle controversie riguardanti il danno erariale riconducibile alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Viene, infatti, osservato che la norma, mentre, da un lato, *“espone gli organi di controllo alla sola giurisdizione dell'AGO che, dunque, conoscerà delle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”*, dall'altro, *“nel definire il perimetro della giurisdizione della Corte dei Conti sulle fattispecie dannose, precisa — sotto il profilo soggettivo — il riferimento ai soli amministratori (ed ai dipendenti) non estendendo la stessa anche agli organi di controllo”*, con la conseguenza che i componenti di questi ultimi *“rispondono dinanzi all'AGO se e nella misura in cui siano*

*ravvisabili i presupposti dell'esercizio dell'azione di responsabilità, senza che una tale pretesa possa essere oggetto di giudizio innanzi al Giudice Contabile*" (così la memoria di costituzione del convenuto CHISARI; in termini sostanzialmente corrispondenti quella delle convenute GIUFFRIDA e PIAZZI).

**2.3.1.** Al riguardo, si osserva che, come già rilevato, la disposizione in questione regola il riparto di giurisdizione positivizzando gli approdi giurisprudenziali della Cassazione e che, in questa prospettiva, nel definire le aree riservate, rispettivamente, al giudice ordinario e al giudice contabile, la stessa non può che rifarsi alle categorie proprie dell'ordinamento civile, da una parte, e dell'ordinamento sezionale della responsabilità amministrativa dall'altra, sicché non stupisce che, nel tracciare il perimetro che delimita la giurisdizione della Corte dei conti, il legislatore delegato, richiamando la tutela "*per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house*", abbia fatto proprio il riferimento soggettivo recato dalle disposizioni generali in tema di responsabilità amministrativa, le quali, sebbene genericamente rivolte solo ad "*amministratori*" e "*dipendenti*" pubblici (articolo 1, comma 1-*bis* e comma 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; l'articolo 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 si riferisce, genericamente, ai "*pubblici funzionari*"), in realtà – come la giurisprudenza, non solo della Corte dei conti, ha graniticamente riconosciuto – costituiscono la mera esemplificazione della sussistenza, necessaria e sufficiente dall'angolo visuale del soggetto (persona fisica o ente) presunto danneggiante, del rapporto di

servizio con l'ente presunto danneggiato, indipendentemente dalla natura di tale rapporto.

E' noto, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene ordinariamente sussistente – e rilevante per l'esercizio della giurisdizione di responsabilità amministrativa e contabile – il rapporto di servizio anche in capo a soggetti (non solo persone fisiche) che non sono amministratori o dipendenti pubblici in senso stretto.

In altri termini, nella prospettiva del soggetto presunto danneggiante (limitandosi ai soli aspetti oggettivi di tale posizione), per la configurabilità della responsabilità amministrativa è necessario e sufficiente che sussista il predetto rapporto di servizio e che l'agente abbia tenuto la condotta antiggiuridica in un contesto di occasionalità necessaria riferita a tale rapporto.

**2.3.2.** Conseguentemente, essendo indubbia la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai componenti del collegio sindacale (che è uno degli organi sociali, sul quale peraltro gravano specifici compiti e connesse responsabilità), anche l'eccezione sollevata dalla difesa dei convenuti CHISARI, GIUFFRIDA e PIAZZI è infondata e va, pertanto, respinta.

**2.4.** Va, infine, fatto cenno alla deduzione prospettata dalla difesa dei convenuti Salvatore BARBAGALLO e Giovanni VINCIGUERRA, che – nel rilevare che *“avanti il Tribunale ordinario di Catania, per le medesime causali e per il medesimo importo la società Sostare ha intrapreso il procedimento [...] di responsabilità soltanto nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione dal 03/09/2012 fino al*

20/12/2013 [...], del Direttore Generale [...] e dei componenti del Collegio Sindacale” – ha sostenuto che “i due giudizi non possono coesistere e, quindi, quello civile dovrebbe essere traslato in quello avanti alla giurisdizione speciale della Corte dei Conti, ravvisata sicuramente per il giudizio di responsabilità erariale nei confronti degli amministratori nelle società in house come Sostare”.

In buona sostanza, la difesa, lungi dall’eccepire il difetto di giurisdizione di questa Corte, la riconosce espressamente e, nel lamentare la coesistenza dei due giudizi, prospetta la traslazione di quello civile in quello di responsabilità amministrativa, verosimilmente nell’ottica della dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e dell’applicazione della disciplina recata, dapprima, dell’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, poi, dall’articolo 17 c.g.c..

**2.4.1.** Orbene, l’indubbia sussistenza della giurisdizione di questa Corte – come è ovvio, indipendentemente dal fatto che questa sia stata espressamente riconosciuta anche dal difensore – comporta che la questione della coesistenza del giudizio civile accanto a quello di responsabilità amministrativa sia sostanzialmente indifferente a questo Collegio giudicante.

Il più volte citato articolo 12 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – che, giova sempre ribadirlo, positivizza gli approdi giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Cassazione sul tema – stabilisce infatti, univocamente, facendola “salva”, “la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai

*dipendenti delle società in house*”, sicché la questione dell’individuazione delle sorti che, per i casi comunque rientranti nell’area della responsabilità amministrativa, l’ordinamento ha riservato alle pur previste *“azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capital”*, vale a dire concorso di queste con quella contabile oppure inammissibilità delle stesse, può e deve essere affrontata solo dal giudice ordinario adito.

Al riguardo, si osserva comunque - in termini squisitamente generali e a soli fini descrittivi - che, secondo la Cassazione (Sezioni Unite Civili, ord. n. 22406/18 del 13 settembre 2018), sussiste la *“possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, come già affermato nella [...] decisione n. 26806 del 2009, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (cfr. anche Cass., Sez. U, 7 gennaio 2014, n. 63; Cass., 14 luglio 2015, n. 14632, in cui si sottolinea l’insussistenza della violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi)”*.

Si osserva altresì - questa volta in concreto, con riferimento al caso di specie, ma sempre a soli fini descrittivi - che la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Catania, con ordinanza del 3 dicembre 2018 (depositata nell’odierna udienza), ha affrontato la questione di cui si tratta, ritenendo, sostanzialmente, ammissibile l’azione sociale di cui più convenuti hanno evidenziato la coesistenza

con quella di cui al presente giudizio, con la conseguenza che eventuali duplicazioni di condanna dovranno trovare la loro composizione nella sede esecutiva.

**2.5.** In conclusione, accertata l'infondatezza di tutte le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate, va affermata la giurisdizione di questa Corte sull'odierna controversia.

**3.** Va, inoltre, preliminarmente, respinta l'istanza, formulata dalla difesa del convenuto Giacomo SCARCIOFALO, intesa a ottenere la sospensione del presente processo *"in conseguenza della predetta controversia civile [...], la cui definizione, con accertamento avente efficacia di giudicato, costituisce un necessario antecedente per la decisione di questo giudizio"*.

Alla luce dell'articolo 106, comma 1 c.g.c. (secondo cui *"Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato"*), appare, infatti, evidente che l'istanza in parola non può essere accolta, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio civile in parola, da una parte, e il presente giudizio, dall'altra, atteso che il principio di autonomia tra i giudizi – retti da discipline differenti e, peraltro, aventi l'assetto delle parti non sovrapponibile – consente, con cognizione piena e diretta, la definizione di quello di responsabilità amministrativa prima della (e, soprattutto,

indipendentemente dalla) formazione del giudicato civile.

**4.** Va, a questo punto, scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e dell'invito a dedurre, sollevata, sotto distinti profili, dai convenuti Carmelo TAGLIAFERRO e Giacomo SCARCIOFALO.

**4.1.** La nullità dei predetti atti è, in particolare, sostenuta dalla difesa del convenuto TAGLIAFERRO (più precisamente, dall'avv. Francesco Caruso) sulla base della considerazione secondo cui il riparto dell'efficienza causale delle singole condotte nella determinazione dell'affermato danno sarebbe errato – poiché *“non può essere uguale l'apporto causativo del danno dei soggetti che hanno accolto ed approvato l'aumento orario rispetto ai membri del nuovo c.d.a. che si trovarono nell'anno 2014 uno stato di fatto e diritto modificato e cristallizzato da un anno”* – e privo di motivazione attorea.

**4.1.1.** Al riguardo, va, anzitutto, osservato, da un lato, che l'articolo 67, comma 1 c.g.c. richiede che nell'invito a dedurre siano esplicitati, fra gli altri, gli elementi essenziali del contributo causale alla realizzazione del danno contestato; dall'altro, che l'atto di contestazione preliminare di responsabilità appare pienamente in linea con la predetta norma, atteso che ivi è espressamente indicato il riparto dell'imputazione ed è altrettanto espressamente affermato che l'apporto causale alla determinazione del danno è reputato equivalente per ciascun amministratore, indipendentemente dal fatto di aver preso parte al primo o al secondo c.d.a..

Del resto, la norma in parola richiede solo che gli elementi di cui si tratta siano indicati, non potendo ovviamente pretendere che gli

stessi siano – alla luce di uno o più parametri - corretti o che siano ritenuti corretti dall'interessato, inerendo ciò al merito della controversia.

Si osserva, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto dei comma 6 e 2, lettera c), del successivo articolo 86, la citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, sicché – pur volendo ipotizzare di ritenere rientrante in tale ambito anche la questione della ripartizione della responsabilità tra i convenuti per il danno contestato, vale a dire la sua, se così si può dire, quantificazione specifica, fermo restando, comunque, che i casi di nullità sono tassativi – la citazione, per tale aspetto, si presenta comunque scevra da vizi, recando anch'essa gli stessi elementi testé rilevati in relazione all'invito a dedurre ed essendo questi sufficienti per soddisfare la pretesa normativa in argomento.

**4.1.2.** Conseguentemente, l'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto TAGLIAFERRO è infondata.

**4.2.** La nullità dell'atto di citazione è eccepita anche dalla difesa del convenuto SCARCIOFALO, la quale – dopo aver richiamato l'articolo 86 c.g.c., nella parte in cui prevede che l'atto di citazione debba recare, fra le altre cose, *“l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione”* e *“l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale”* (comma 2, lettere,



rispettivamente, “c” e “d”) – sostiene che *“la predetta disposizione è stata violata sotto entrambi i profil”*.

**4.2.1.** L’eccezione è palesemente infondata.

Sotto il primo aspetto è sufficiente osservare che se per un verso è vero che il comma 6 dello stesso articolo dispone che *“La citazione è [...] nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c)”*, per altro verso è pur vero che la Procura regionale, in modo univoco e preciso, ha sostenuto che il danno è costituito dai maggiori esborsi sostenuti dalla Società per retribuire i dipendenti ai quali era stato riconosciuto, senza giustificazione, l’aumento dell’orario di lavoro da 30 a 33 ore e che *“la società ha dovuto sostenere, dal 1 luglio 2013 al 31 luglio 2016, un ingiustificato aumento dei costi pari, complessivamente, a 1.232.214,53 euro”*, secondo le acquisizioni istruttorie espressamente citate e riversate nel fascicolo.

Si legge, infatti, nell’atto di citazione che va considerato danno *“l’importo sopra indicato corrisposto ai dipendenti della società partecipata Sostare srl, remunerati, in violazione dei principi di economicità e sana gestione finanziaria, per una prestazione lavorativa svincolata e non giustificata dalle esigenze funzionali della società medesima”*.

In buona sostanza, la Procura ha pienamente rispettato la richiamata norma codicistica.

Sotto il secondo aspetto è altrettanto sufficiente osservare, da un lato, che l’eventuale violazione del disposto dell’articolo 86, comma 2,

lettera d) non è sanzionata con la nullità, rientrando nell'area di questa, ai sensi del comma 6, i soli casi riconducibili alle violazioni delle prescrizioni recate dalle lettere c) ed e) del predetto comma 2; dall'altro, che la lamentata violazione comunque non vi è stata, atteso che la Procura ha espressamente chiesto che sia pronunciata condanna al pagamento, a *“favore della Società Sostare spa o, in via subordinata, del socio unico Comune di Catania”*, della somma complessiva di euro 1.232.214,53.

Riguardo alla predetta indicazione gradata del soggetto presunto danneggiato, va, peraltro, osservato che, non rientrando tale profilo nel perimetro di applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., ben può il Collegio, ovviamente nei limiti del prospettato danno, indicare quale beneficiario della condanna un soggetto diverso o cumulare, a quello reputato danneggiato, soggetti ulteriori che risultino aver subito parte del pregiudizio ascritto al convenuto (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sentt. n. 372 del 6 marzo 2014 e n. 3018 del 10 ottobre 2013), atteso che il Procuratore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti non agisce mai nel nome e nell'interesse della singola amministrazione, che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007).

**4.3.** In conclusione, accertata l'infondatezza di tutte le eccezioni di nullità sollevate, le stesse vanno respinte.

**5.** Lo stesso convenuto Giacomo SCARCIOFALO ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione per mancanza di interesse ad agire - atteso che, secondo tale prospettazione, il danno contestato acquisterebbe il carattere della concretezza e dell'attualità solo con il suo accertamento definitivo nel processo civile già introdotto da SOSTARE S.r.l. - eccependo altresì l'incostituzionalità *"dell'articolo 12 del decreto legislativo 175/2016 o di altra norma che in ipotesi consentirebbe, anche in violazione del principio del ne bis in idem, la proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi il Giudice Contabile nonostante la proposizione di analoga azione di responsabilità pendente innanzi al Giudice Ordinario e per di più in pendenza di quest'ultima"*.

**5.1.** Al riguardo, si osserva che per ritenere infondata l'eccezione in parola è sufficiente ribadire che non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio civile, da una parte, e il presente giudizio, dall'altra, atteso che il principio di autonomia tra i giudizi consente, con cognizione piena e diretta, la definizione di quello di responsabilità amministrativa prima della (e, soprattutto, indipendentemente dalla) formazione del giudicato civile.

Del resto, diversamente ritenendo bisognerebbe coerentemente ammettere quella che in realtà è una inammissibile ipotesi di subordinazione dell'azione del pubblico ministero contabile all'iniziativa giudiziaria civile, e ciò è palesemente privo di qualsivoglia

fondamento.

**5.2.** Riguardo alla prospettata questione di legittimità costituzionale – e in disparte ogni possibile considerazione sulla estrema genericità dell'esposizione della stessa, priva finanche dell'indicazione dei parametri costituzionali reputati violati – va nuovamente ricordato che il più volte citato articolo 12 del decreto legislativo n. 175 del 2016 stabilisce, univocamente, facendola “salva”, “*la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house*”, sicché la questione dell'individuazione delle sorti che, per i casi comunque rientranti nell'area della responsabilità amministrativa, l'ordinamento ha riservato alle pur previste “*azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capital*”, vale a dire concorso di queste con quella contabile oppure inammissibilità delle stesse, può e deve essere affrontata solo dal giudice ordinario adito.

In altri termini, un eventuale giudizio di legittimità costituzionale - introdotto nel corso del presente giudizio, in via incidentale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - non supererebbe la soglia di ammissibilità per difetto di rilevanza, poiché la questione della duplicazione della tutela giudiziaria, sollevata dalla difesa, può solo riguardare il giudizio civile, essendo il giudizio contabile comunque ammesso, poiché è espressamente prevista “*la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house*”.

A ciò va, comunque, aggiunto che la questione proposta dalla difesa

è, a ben vedere, solo di natura interpretativa, sicché è il giudice ordinario – che, è bene ribadirlo, è il solo a poterla affrontare (come del resto ha fatto: *supra*, *sub* 2.4.1) – a dover stabilire se, a fronte della disposizione secondo cui *“I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”*, l’azione civile, in quest’ultimo caso, possa concorrere con quella contabile oppure se la stessa azione civile sia inammissibile.

Da ciò discende che anche un eventuale giudizio di legittimità costituzionale introdotto in via incidentale dal giudice ordinario non supererebbe, verosimilmente, la soglia di ammissibilità, atteso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (a partire da Corte cost., sent. n. 356 del 22 ottobre 1996), *“le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”*.

In buona sostanza, se il giudice ordinario, discostandosi dall’orientamento ricordato *supra sub* 2.4.1, ritenesse costituzionalmente illegittimo il concorso dell’azione civile con quella contabile, la soluzione del conflitto – verosimilmente – non dovrebbe essere rimessa alla Corte costituzionale (prospettando l’incostituzionalità della norma nella parte in cui consente il concorso

dell'azione civile con quella contabile), ma dovrebbe essere individuata, in via interpretativa, ritenendo la prima (cioè l'azione civile), nel caso di "*danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house*", inammissibile per difetto di giurisdizione.

**5.3.** Anche queste eccezioni vanno, dunque, disattese.

**6.** Bisogna, a questo punto, soffermarsi sulla deduzione difensiva con la quale il convenuto Giacomo SCARCIOFALO – sollevando, sostanzialmente, un'eccezione di inammissibilità dell'azione - ha sostenuto che *<qualsiasi ipotetica (ma insussistente) doglianza relativa alle modalità di disimpegno [...] delle funzioni di direttore generale di Sostare risulterebbe paralizzata a seguito dell'intervenuto raggiungimento di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro — approvato dall'Assemblea dei soci di Sostare (quindi, in sostanza, dal Comune di Catania) nella seduta del 28 luglio 2014 [...] e formalizzato tra le parti mediante stipulazione intervenuta in data 29 luglio 2014 [...] - avente valenza transattiva, [...] con riconoscimento al dipendente di un incentivo all'esodo e con il riconoscimento espresso che, eseguito l'accordo, "le parti null'altro avranno reciprocamente a che pretendere a qualsivoglia titolo o ragione">*.

In altri termini, secondo la difesa, l'avvenuta conclusione di un contratto di transazione tra il soggetto presunto danneggiato e il suo assistito, presunto danneggiante, renderebbe inammissibile qualunque azione esperita nell'interesse del primo e nei confronti del

secondo.

**6.1.** Al riguardo, va, anzitutto, osservato che *“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”* (articolo 1965, primo comma c.c.), fermo restando che, per transigere, *“le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite”* (articolo 1966, primo comma c.c.).

Orbene, il credito derivante da (presunta) responsabilità amministrativa, che è quella contestata nel presente giudizio, è evidentemente sottratto alla disponibilità dell'ente danneggiato, atteso che la relativa tutela giudiziaria è affidata, in via esclusiva, al pubblico ministero contabile.

Sul punto, va chiarito che quest'ultimo non è l'“avvocato” dell'amministrazione danneggiata, incaricato di rappresentarla e di difenderla in giudizio.

Egli è, infatti, un magistrato che non agisce nel nome e nell'interesse della singola amministrazione, che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007).

Il pubblico ministero contabile è, in estrema sintesi, un magistrato al quale, in forza dell'indipendenza che caratterizza tale qualità, è

attribuito – nella predetta prospettiva - il ruolo, se così si può dire, di “giudice dell’accusa” fino al momento in cui, esercitando l’azione, assume la posizione di “parte”.

Il pubblico ministero contabile, sin dall’apertura dell’istruttoria, a valle dell’acquisizione della notizia di danno, compie, infatti, esercitando i previsti poteri (inclusi i necessari poteri di indagine) in un contesto procedimentalizzato, un vero e proprio “giudizio” di meritevolezza della condanna a carico dell’interessato, nel corso del quale – nella prospettiva di verificare l’esistenza del danno e di stabilire se e in quale misura questo debba essere posto a carico dell’agente - vengono valutati tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli a favore dell’interessato medesimo, che, dal canto suo, è ammesso a esercitare determinate facoltà pre-processuali.

Solo se e quando, a valle di tale “giudizio” di meritevolezza di condanna, il pubblico ministero contabile riterrà sussistenti - tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto quello soggettivo - tutti gli elementi strutturali dell’illecito, l’azione sarà esercitata e il pubblico ministero medesimo si spoglierà della veste di “giudice dell’accusa” per assumere il ruolo di “parte” nel processo così introdotto.

Appare, pertanto, evidente che - non potendo l’amministrazione danneggiata in alcun modo disporre del credito derivante dalla responsabilità amministrativa di un soggetto a essa legato da rapporto di servizio, atteso che la stessa non ha il potere di azionarlo né quello di rimettere il relativo debito con effetto estintivo dell’obbligazione (articolo 1236 c.c.) – l’ammissibilità dell’azione del



pubblico ministero contabile è insensibile alla conclusione del contratto di transazione con il quale l'amministrazione medesima abbia disposto del credito da danno erariale.

**6.2.** Conseguentemente, l'eccezione è infondata e va, dunque, respinta.

**7.** I convenuti Camillo Gianfranco ROMANO, Giacomo SCARCIOFALO e Carmelo TAGLIAFERRO hanno invocato, riguardo alla controversa determinazione in tema di aumento dell'orario di lavoro, il principio di *"insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali"*, contemplato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**7.1.** Al riguardo, si osserva che *<al Giudice della responsabilità amministrativa è precluso ogni apprezzamento che investa le valutazioni di convenienza e di opportunità compiute dall'autorità deliberante, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione comparata degli interessi. E' viceversa consentito - e anzi connaturato alla tipologia di questo giudizio - il vaglio dell'attività discrezionale degli amministratori, con riferimento alla rispondenza della stessa a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, al fine di stabilire se la scelta risponda a quei criteri di prudente apprezzamento cui deve sempre ispirarsi l'azione dei pubblici apparati.*

*La disposizione, in altri termini, riafferma più semplicemente la necessità - già comunque tenuta presente dalla giurisprudenza - di distinguere tra merito dell'azione amministrativa (in ordine al quale*

*non è ammissibile il sindacato del giudice) e conformità di tale azione ai canoni generali su ricordati (Corte dei conti, Sezione III app., 10.3.2003, n. 100).*

*I principi su riportati, occorre aggiungere, sono stati condivisi anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con una prima pronuncia, 29.1.2001, n. 33, ha evidenziato che "... la Corte dei Conti ... può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità ...".*

*Da ultimo, la recente sentenza della Cassazione SS.UU n. 4283/2013 ribadisce e consolida il principio di diritto secondo il quale l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa> (Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 492 del 17 settembre 2015).*

Ciò premesso, va considerato che l'azione della Procura – la quale ha introdotto il giudizio poiché ritiene, sostanzialmente, che le condotte contestate non rientrino nel novero di quelle compatibili con i fini di SOSTARE S.r.l. e che le stesse, dunque, contrastino con essi -

non è rivolta alle valutazioni di convenienza e di opportunità, ma è espressamente diretta a sostenere l'irrazionalità della scelta lavoristica in questione.

Nell'atto di citazione si legge, infatti, che *“Qualunque esborso ingiustificato di risorse pubbliche costituisce danno erariale, e tale è da considerarsi l'importo [...] corrisposto ai dipendenti della società partecipata Sostare srl, remunerati, in violazione dei principi di economicità e sana gestione finanziaria, per una prestazione lavorativa svincolata e non giustificata dalle esigenze funzionali della società medesima”*.

**7.2.** Appare, dunque, evidente che l'argomentazione difensiva prospettata è priva di pregio.

**8.** Vanno, infine, disattese – prima di passare all'esame degli elementi strutturali dell'illecito – le richieste istruttorie formulate dalle difese di Camillo Gianfranco ROMANO e di Carmelo TAGLIAFERRO, poiché il compendio documentale riversato nel processo dal Pubblico Ministero e dai convenuti è sufficiente per le valutazioni del Collegio.

**9.** Passando al merito della vicenda – concernente, in estrema sintesi, la responsabilità dei convenuti, ciascuno per la parte che vi ha preso, riferita al presunto danno derivante dalla spesa sostenuta per le maggiori retribuzioni corrisposte al personale in *part-time* di SOSTARE S.r.l. in esecuzione di un accordo sindacale per effetto del quale l'orario di lavoro di questo è stato portato, senza giustificazione, da 30 a 33 ore settimanali – appare, anzitutto, necessario delineare con chiarezza i confini della controversia, al fine di evitare il

riconoscimento, nei confronti di elementi introdotti nel contraddittorio processuale, di una rilevanza che, sebbene apparente, è in realtà insussistente.

Al riguardo, per quanto concerne, in particolare, l'accertamento del danno e la sua quantificazione, è sufficiente osservare che la questione riguarda essenzialmente la sola verifica dell'utilizzo proficuo delle maggiori ore lavorative retribuite, vale a dire dell'utilizzo delle stesse per le finalità di SOSTARE S.r.l..

Da ciò discende che vanno ritenute prive di rilevanza nel presente giudizio tutte le deduzioni riferite alla sussistenza o meno di copertura finanziaria per i servizi aggiuntivi di volta in volta chiesti dal Socio Unico Comune, così come tutte le deduzioni intese a valorizzare specifici aspetti del bilancio societario.

Le argomentazioni a esse riferite sono, infatti, di indubbia rilevanza sul fronte dell'equilibrio del bilancio della Società (che in assenza della provvista per far fronte ai servizi richiesti e forniti è esposta a un disavanzo di esercizio) così come su quello della contabilità pubblica in senso stretto, trattandosi di società cd. *in house* partecipata dal solo Comune di Catania (che non può certo restare insensibile alle vicende contabili della Società), con la possibilità di eventuali e diverse implicazioni negative, ma tutto ciò è estraneo al perimetro che circoscrive il presente giudizio, finalizzato solo ad accertare se le maggiori retribuzioni di cui si tratta sono giustificate e, in caso negativo, sussistendo danno erariale, a chi e in quale misura va imputata la relativa responsabilità.

In buona sostanza, non vi è danno solo se alla maggiore retribuzione oraria in questione ha fatto fronte una corrispondente attività lavorativa intesa a soddisfare gli scopi perseguiti da SOSTARE S.r.l. (indipendentemente dalla sussistenza o meno di copertura finanziaria da parte del Socio Unico Comune richiedente), essendo oggettivamente irrazionale, e dunque priva di giustificazione, la scelta di aumentare il monte ore del personale in *part time* se non vi è la necessità di ulteriori prestazioni.

**10.** Fatta questa premessa, si osserva che la documentazione riversata nel processo rappresenta uno scenario in cui l'irrazionalità della scelta si manifesta palesemente sin dall'inizio.

Dalla lettura dell'accordo sindacale del 7 maggio 2013, cristallizzato nel verbale della riunione tenuta quel giorno, emerge, infatti, con chiarezza che l'aumento dell'orario di lavoro di cui si tratta ha tratto origine dalla considerazione secondo cui, avendo il Comune affidato a SOSTARE S.r.l. determinati servizi ("*ZTL, Pilomat P.zza Duomo, S.G. Li Cuti e Cimitero*") per alcune mensilità, gli stessi, "*presumibilmente*", sarebbero stati affidati "*per l'intero 2013*".

In altri termini, l'aumento dell'orario di lavoro è stato contrattualizzato, senza la fissazione di un termine temporale, non solo a fronte di una mera previsione - vale a dire quella secondo cui i servizi in argomento, già affidati in precedenza, sarebbero stati ancora affidati in futuro - ma anche oltre il limite della stessa previsione, atteso che questa, come risulta espressamente, non andava al di là del 2013.

In buona sostanza, sono state, se così si può dire, acquistate, con il

carattere della stabilità, maggiori prestazioni lavorative, ed è stato dunque stabilmente aumentato il costo del lavoro, a fronte della mera prospettiva, incerta anche sotto il profilo temporale, della necessità delle stesse, esponendo così SOSTARE S.r.l. alle conseguenze pregiudizievoli – che, come si vedrà, hanno puntualmente visto la luce - di una scelta oggettivamente irrazionale (sebbene vantaggiosa per i lavoratori) ed estranea ai canoni della buona amministrazione.

Non stupisce, dunque, che già il 9 settembre 2013 (vale a dire appena due mesi dopo l'applicazione del nuovo orario di lavoro), come risulta dal verbale della riunione tenuta quel giorno con le rappresentanze sindacali, il Direttore generale SCARCIOFALO abbia posto la questione del recupero delle ore eccedenti.

Gli sviluppi della scelta irrazionale in parola - in termini di riscontrata sostanziale inutilità del contestato aumento dell'orario di lavoro del personale in *part time* e di ricerca di un rimedio - non hanno, del resto, tardato a manifestarsi, restando peraltro ben vivi nel tempo all'interno della gestione societaria, come emerge limpidamente:

- dal verbale del collegio sindacale del 23 luglio 2013;
- dal verbale del (secondo) c.d.a. del 16 gennaio 2014;
- dal verbale del (secondo) c.d.a. del 12 marzo 2014;
- dal verbale del collegio sindacale del 28 aprile 2014;
- dal verbale dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2014;
- dalla comunicazione del presidente del (secondo) c.d.a. prot. n. DG 67/2014 del 2 luglio 2014;
- dalla comunicazione del presidente del (secondo) c.d.a. prot.

n. DG 99/2014 del 24 ottobre 2014;

- dal verbale del (secondo) c.d.a. del 24 ottobre 2014;

- dal verbale dell'assemblea ordinaria del 4 novembre 2014;

- dalla comunicazione del presidente del (secondo) c.d.a. prot.

n. DG 67/2015 del 20 luglio 2015;

- dal verbale del (secondo) c.d.a. del 20 luglio 2015 (rilevante poiché dà atto *“dell'esubero di personale attualmente esistente”*);

- dal verbale dell'assemblea ordinaria del 3 agosto 2015;

- dal verbale dell'assemblea ordinaria del 17 settembre 2015;

- dal verbale del (secondo) c.d.a. del 9 ottobre 2015 (rilevante poiché la situazione di esubero di personale, pur sussistente, viene considerata anche alla luce della prospettiva della conclusione di una nuova convenzione con il Comune, il cui testo era già stato predisposto nel precedente mese di marzo, nell'ottica di un possibile *“riassorbimento degli esuberi attualmente individuati”*);

- dal verbale del (secondo) c.d.a. del 30 novembre 2015 (rilevante poiché, quale conferma della generalizzata situazione di esubero, ivi si fa riferimento alla possibilità di procedere *“ad una riduzione volontaria ed individuale dell'orario di lavoro”*);

- dal verbale del (secondo) c.d.a. del 7 marzo 2016 (ove si dà atto che *“la possibilità di riduzione volontaria dell'orario di lavoro da 33 a 30 ore settimanali è ancora ferma a circa 5*

*unità di personale*”);

- dal verbale dell'assemblea ordinaria del 14 settembre 2016.

Lo scenario offerto dalla lettura dei predetti atti – dai quali emerge che sin dalla seconda metà del 2013 e fino a oltre la metà del 2016 la vicenda di cui si tratta era qualificata come criticità, come tale bisognevole di efficace soluzione - prospetta, infatti, una realtà che vede, quale proiezione fattuale del già riscontrato vizio genetico insito nella scelta irrazionale in questione, la persistenza (fatto salvo quanto si dirà *infra*, sub 11.1 e subalterni) dell'inutilità funzionale dell'aumento dell'orario di lavoro in argomento fino alla conclusione della nuova convenzione per l'affidamento dei servizi stipulata il 28 luglio 2016, così come sostenuto dalla Procura regionale (*supra*, sub III.6), la cui impostazione va, dunque, in linea di principio, condivisa.

**11.** Tuttavia, nella quantificazione in concreto del danno da inutilità così strutturato e nella determinazione della quota risarcibile, il Collegio deve tener conto anche di altri elementi emersi dal confronto processuale.

**11.1.** Va in primo luogo osservato che se per un verso è vero che il controverso aumento dell'orario di lavoro non era *ab origine* giustificato, essendo frutto di una iniziativa fondata su basi poco solide e sviluppata finanche oltre le previsioni espresse, per altro verso è pur vero che non possono non essere considerati, nella misura in cui sussista corrispondente dimostrazione, i servizi – presi in considerazione nell'accordo sindacale del 7 maggio 2013 (“ZTL, Pilomat P.zza Duomo, S.G. Li Cuti e Cimitero”) - che il Comune di



Catania, come dedotto dal fronte difensivo, ha effettivamente chiesto saltuariamente in forma aggiuntiva nel tempo.

**11.1.1.** Dalla determina dirigenziale n. MOB/106/DIR del 5 aprile 2013, risulta l'affidamento incrementale, in via sperimentale e provvisoria, del servizio di presidio pilomat per otto mesi fino al 31 dicembre 2013, con un costo, calcolato su complessive ore/uomo 3.696 (2.496+1.200) al valore unitario di euro 17,00, di euro 62.832,00.

Il servizio è stato, tuttavia, fatturato da SOSTARE S.r.l. (fattura n. 98 del 31 dicembre 2013) per la minor somma di euro 62.114,65 (poiché evidentemente reso in misura, seppur di poco, inferiore), con la conseguenza che – essendo il periodo interessato dall'odierna vicenda limitato, per il 2013, al semestre luglio-dicembre – la quota utile a questo riferibile è pari a tre quarti (6 mesi/8 mesi) del predetto importo, vale a dire euro 46.585,98.

**11.1.2.** Dalla determina dirigenziale n. MOB/107/DIR del 10 aprile 2013, risulta l'affidamento incrementale, in via sperimentale e provvisoria, del servizio di presidio varchi ZTL per otto mesi fino al 31 agosto 2013, con un costo, calcolato su complessive ore/uomo 11.479 al valore unitario di euro 17,00, di euro 195.143,00.

Il servizio è stato, tuttavia, fatturato da SOSTARE S.r.l. (fattura n. 71 del 30 settembre 2013) per la minor somma di euro 195.041,32 (poiché evidentemente reso in misura, seppur di poco, inferiore), con la conseguenza che – essendo il periodo interessato dall'odierna vicenda limitato, per il 2013, al bimestre luglio-agosto – la quota utile

a questo riferibile è pari a un quarto (2 mesi/8 mesi) del predetto importo, vale a dire euro 48.760,33.

**11.1.3.** Dalla determina dirigenziale n. MOB/210/DIR del 2 settembre 2013, risulta la proroga dell'affidamento sperimentale e provvisorio del servizio di presidio varchi ZTL per un mese fino al 30 settembre 2013, con un costo, calcolato su complessive ore/uomo 1.361,2 al valore unitario di euro 17,00, di euro 23.140,50 (fatturato in pari misura; fattura n. 72 del 30 settembre 2013), con la conseguenza che – rientrando il periodo interessato dall'odierna vicenda in quello in esame (settembre 2013) – la quota utile a questo riferibile coincide con il predetto importo.

**11.1.4.** Dalla relazione del presidente pro tempore di SOSTARE S.r.l. prot. D.G. Riservato n. 65/18 del 15 maggio 2018, acquisita dalla Procura regionale nel corso delle indagini, emerge che i predetti servizi di presidio dei varchi ZTL sono stati prorogati, a più riprese (in atti le note del Comune: prot. n. 334813/13 del 29 ottobre 2013, per la proroga fino al 31 dicembre 2013; prot. n. 5646/14 dell'8 gennaio 2014, per la proroga fino al 28 febbraio 2014; prot. n. 68430/14 del 27 febbraio 2014, per la proroga fino al 31 marzo 2014; prot. n. 106913/14 del 31 marzo 2014, per la proroga fino al 30 aprile 2014; prot. n. 145016/14 del 6 maggio 2014, per la proroga fino al 31 maggio 2014; prot. di ricevimento n. 1263 del 30 maggio 2014, per la proroga fino al 30 giugno 2014) e a titolo gratuito, fino al mese di giugno 2014.

Apparendo ragionevole ritenere che non vi sia stata soluzione di

continuità dal termine dell'affidamento di cui alla citata determina dirigenziale n. MOB/210/DIR del 2 settembre 2013, il servizio va ritenuto reso per nove mesi e il valore di riferimento può altrettanto ragionevolmente essere dedotto applicando per l'intero periodo in questione l'importo mensile di euro 23.140,50 indicato nella stessa determina, con la conseguenza che il totale va ritenuto pari a euro 208.264,50.

**11.1.5.** Dalla determina dirigenziale n. MOB/185/DIR del 31 dicembre 2015, risulta l'affidamento incrementale, in via sperimentale e provvisoria, del servizio di presidio pilomat per otto mesi nel 2015, con un costo, calcolato su complessive ore/uomo 3.696 (2.496+1.200) al valore unitario di euro 17,00, di euro 62.832,00.

Il servizio è stato, tuttavia, fatturato da SOSTARE S.r.l. (fattura n. 19 del 31 dicembre 2015) per la minor somma di euro 62.114,65 (poiché evidentemente reso in misura, seppur di poco, inferiore), con la conseguenza che – rientrando il periodo interessato dall'odierna vicenda in quello in esame (8 mesi nel 2015) – la quota utile a questo riferibile coincide con il predetto importo.

**11.1.6.** In buona sostanza, dal danno quantificato in misura corrispondente alla spesa sostenuta per le maggiori retribuzioni corrisposte al personale in *part-time* per effetto dell'aumento, senza giustificazione, dell'orario di lavoro da 30 a 33 ore settimanali dovrà essere sottratto l'importo rappresentativo del costo delle ore di lavoro prestato per i servizi presi in considerazione dall'accordo sindacale del 7 maggio 2013, pari complessivamente a euro 388.865,96 [euro

46.585,98 (*sub* 11.1.1) + euro 48.760,33 (*sub* 11.1.2) + euro 23.140,50 (*sub* 11.1.3) + euro 208.264,50 (*sub* 11.1.4) + euro 62.114,65 (*sub* 11.1.4) = euro 388.865,96].

**11.2.** Va, poi, tenuto in considerazione il fatto che alcuni dei lavoratori in *part-time* in questione hanno prestato il loro consenso alla riduzione dell'orario di lavoro da 33 a 30 ore settimanali, riportandolo, così, al livello in cui si trovava prima della modifica recata dal citato accordo sindacale del 7 maggio 2013.

Dal verbale del (secondo) c.d.a. del 7 marzo 2016 emerge che, evidentemente a quella data, "*la possibilità di riduzione volontaria dell'orario di lavoro da 33 a 30 ore settimanali [era] ancora ferma a circa 5 unità di personale*", di cui due sono documentate con i rispettivi accordi individuali sottoscritti l'11 gennaio e il 12 febbraio 2016 e aventi effetto "*dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2016*".

Per prossimità temporale, appare ragionevole ritenere che le riduzioni volontarie dell'orario in parola siano riconducibili a una iniziativa risalente al mese di novembre 2015, atteso che agli atti vi è un messaggio e-mail del giorno 23 con il quale il Presidente del (secondo) c.d.a., Gilberto CANNAVO', fu informato dell'imminente distribuzione al personale del relativo modulo da sottoscrivere.

Orbene, se per un verso è vero che solo due delle riduzioni volontarie di orario di cui si tratta sono state documentate, per altro verso è pur vero che non si ha motivo di dubitare delle risultanze del c.d.a. del 7 marzo 2016 (secondo cui le riduzioni di orario hanno interessato

cinque dipendenti), sicché, con ragionevole approssimazione favorevole ai convenuti, anche le altre tre possono essere prese in considerazione con effetto dalla data della più remota di quelle documentate (11 gennaio 2016).

Conseguentemente – considerando quattro settimane per mese e la decorrenza di ciascuna riduzione fissata alla metà del mese di sottoscrizione - si può ritenere che, approssimativamente, le settimane lavorative interessate dalla riduzione siano complessivamente pari a 106 (cinque dipendenti interessati per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, vale a dire 80 settimane; uno di questi interessato anche per 2 settimane di febbraio; quattro di questi interessati anche per l'intero mese di febbraio e per 2 settimane di gennaio, vale a dire per complessive 24 settimane) e, dunque, le ore non retribuite pari a 318 ( $106 \times 3 = 318$ ), sicché, fatto pari a euro 17,00 il costo unitario di queste ultime (come visto poco sopra), l'importo da portare in detrazione dalla spesa sostenuta per le maggiori retribuzioni corrisposte al personale in *part-time*, così come quantificato dalla Procura, sarà pari a euro 5.406,00.

**11.3.** Va, infine, tenuto conto anche dell'apporto causale riconducibile al Socio Unico Comune di Catania, in relazione alla prospettazione attorea secondo cui soltanto *"il 31/07/2016 veniva stipulato il contratto di servizio idoneo a giustificare l'aumento del monte ore in vigore già dal 1 luglio del 2013"* (così l'atto di citazione), da cui emerge, sostanzialmente, che se tale contratto fosse stato concluso prima la contestata spesa inutile sarebbe stata inferiore.

Al riguardo, va, anzitutto, osservato che le modalità attraverso cui rendere alla collettività un servizio pubblico rientrano – ovviamente entro i limiti fissati dalla legge e dettati dalla ragionevolezza – nell'insindacabile potere discrezionale dell'ente procedente, sicché, in linea di principio e in assenza di vincoli specifici, anche quando e a chi affidare tale servizio va ricondotto a quell'area riservata.

Va, però, altresì osservato che, allorquando le scelte fondamentali sono state compiute, l'intervallo di tempo che matura fra queste e la loro concretizzazione, al netto dei fisiologici tempi procedurali, va ritenuto, sostanzialmente, ritardo.

Sul punto, va considerato che un indice sintomatico dell'avvenuto instradamento lungo il percorso diretto alla conclusione del nuovo contratto di servizio in parola (vale a dire, dell'avvenuta effettuazione della relativa scelta) è costituito dal fatto che - come risulta dall'intervento del Presidente del (secondo) c.d.a., CANNAVO', nella seduta del 9 ottobre 2015 - nel marzo di quell'anno era *"stata approntata la bozza di nuova convenzione con l'amministrazione comunale"* e che lo stesso Presidente, in quella sede, lamentava anche *"il ritardo nell'approvazione della [convenzione medesima] da parte del Comune di Catania"*.

A ciò va aggiunto che, dalle premesse della convenzione in parola, stipulata il 28 luglio 2016 (repertorio n. 349), emerge che il Consiglio comunale aveva approvato il relativo testo già oltre quattro mesi prima (deliberazione n. 15 del 22 marzo 2016).

In buona sostanza, dalla predisposizione dello schema di

convenzione alla relativa stipulazione sono trascorsi ben sedici mesi (di cui quattro tra l'approvazione consiliare e la sottoscrizione), nel corso dei quali la contestata spesa inutile ha, comunque, continuato a progredire.

Orbene, se si considera, da un lato, che, secondo ragionevolezza, il tempo impiegato dal Comune per giungere alla conclusione della convenzione di cui si tratta appare eccessivo e, dall'altro, che, nella sostanza, lo stesso Comune trarrebbe giovamento da una eventuale condanna inclusiva anche della quota di danno riconducibile a quella parte della contestata spesa inutile che sarebbe stata evitata in assenza di quel ritardo determinato dall'Ente locale medesimo, appare evidente che sarebbe ingiusto non tener conto, nella determinazione del danno risarcibile, anche del pregiudizio evitabile per mezzo di uno sviluppo procedimentale più rapido, pregiudizio che appare congruo identificare nella spesa relativa al secondo semestre del 2015 e alle mensilità del 2016 interessate dalla questione (gennaio-luglio).

In altri termini, dalla spesa complessivamente sostenuta per le maggiori retribuzioni corrisposte al personale in *part-time*, in cui si sostanzia il danno contestato, devono essere sottratti l'importo di euro 200.170,11, corrispondente alla metà dell'esborso relativo all'intero 2015 (euro 400.340,23), e l'importo di euro 243.388,55, corrispondente all'esborso relativo al 2016 (considerato solo per la parte che interessa), per un totale di euro 443.558,66.

**11.4.** In buona sostanza, a valle delle predette sottrazioni, il danno

risarcibile va ritenuto pari a euro 394.383,91 [euro 1.232.214,53 (importo corrispondente all'“*ingiustificato aumento dei costi*” contestato dalla Procura) - euro 388.865,96 (*sub* 11.1.6) – euro 5.406,00 (*sub* 11.2) - euro 443.558,66 (*sub* 11.3) = euro 394.383,91], ragionevolmente arrotondabile a euro 400.000,00, atteso che alcuni degli elementi che concorrono al raggiungimento di tale risultato sono stati calcolati con altrettanto ragionevole approssimazione.

**12.** Per affrontare, a questo punto, il tema dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa dei convenuti per il predetto danno, è, però, necessario soffermarsi preliminarmente sul riparto di competenze che regola le attività funzionali all'adozione della misura lavoristica avversata, vale a dire l'ingiustificato aumento dell'orario di lavoro da 30 a 33 ore settimanali, e sull'esercizio in concreto delle competenze stesse.

La relativa disciplina è stata stabilita dal (primo) c.d.a. nella seduta del 19 settembre 2012.

Dal verbale di tale seduta emerge, in particolare, che:

- il consiglio di amministrazione ha “*esclusiva competenza*” per ogni “*provvedimento che determini nuovi oneri per il personale*” (cfr. l'alinfa del paragrafo dedicato ai poteri del consiglio di amministrazione e la lettera “e” di tale paragrafo);
- il direttore, d'intesa con il presidente, propone al c.d.a. i provvedimenti relativi al personale che comportano nuovi oneri (cfr. lettera “d” del paragrafo dedicato ad attribuzioni e deleghe al direttore della società);



- il direttore, in materia di lavoro, sottoscrive “*gli accordi e i contratti aziendali previa intesa con il Presidente*” (cfr. lettera “f” del paragrafo dedicato ad attribuzioni e deleghe al direttore della società).

Sulla base della predetta disciplina, quindi, il direttore (SCARCIOFALO), d'intesa con il presidente (ROMANO), avrebbe dovuto proporre al c.d.a. (ROMANO, BARBAGALLO e VINCIGUERRA) l'aumento dell'orario di lavoro del personale in *part-time* da 30 a 33 ore settimanali e, solo una volta ottenuta l'approvazione del c.d.a. medesimo, avrebbe potuto sottoscrivere, previa intesa con lo stesso presidente, il relativo accordo con i sindacati.

Di fatto, però, il predetto schema procedimentale è stato sovvertito, atteso che il direttore e il presidente hanno sottoscritto l'accordo con i sindacati il 7 maggio 2013 e le comunicazioni individuali ai dipendenti interessati (sottoscritte anche da questi) il 13 giugno seguente, sottoponendo solo il successivo 25 giugno al c.d.a. - organo avente “*esclusiva competenza*” in materia e che in pari data ha approvato - la misura lavoristica ormai adottata.

**13.** A valle di questa premessa emerge con chiarezza la responsabilità esclusiva del direttore (SCARCIOFALO), del presidente (ROMANO) e dei componenti del primo c.d.a. (ROMANO, BARBAGALLO e VINCIGUERRA).

Tutti i predetti soggetti hanno infatti concorso sulla base delle rispettive attribuzioni - sebbene esercitate, come testé sinteticamente

descritto, in violazione della logica procedimentale che presidia l'effettività di ciascun apporto - all'aumento dell'orario di lavoro del personale in *part time* in cui si sostanzia l'accertato danno erariale.

Al riguardo, è, infatti, sufficiente osservare, da un lato, che la sottoscrizione congiunta, da parte del direttore e del presidente, dell'accordo del 7 maggio 2013 e delle consequenziali lettere individuali del 13 giugno seguente costituisce, sostanzialmente, la manifestazione della sussistenza della comunanza di intenti sulla misura da adottare (che il direttore, d'intesa con il presidente, avrebbe dovuto previamente proporre al c.d.a.; cfr. lettera "d" del paragrafo dedicato ad attribuzioni e deleghe al direttore della società) e sul testo del consequenziale accordo aziendale da concludere (a firma del direttore, sempre previa intesa col presidente, dopo l'approvazione del c.d.a.; cfr. lettera "f" del paragrafo dedicato ad attribuzioni e deleghe al direttore della società); dall'altro, che, con l'approvazione, sebbene sostanzialmente in sanatoria, del 25 giugno 2013, il c.d.a. ha di fatto esercitato la propria "*esclusiva competenza*" necessaria per l'adozione di quella misura recante "*nuovi oneri per il personale*" (cfr. l'alinnea del paragrafo dedicato ai poteri del consiglio di amministrazione e la lettera "e" di tale paragrafo).

Riguardo a tale ultimo aspetto, va, inoltre, chiarito che all'indubbia efficacia causale della predetta approvazione da parte del c.d.a. hanno concorso (oltre, ovviamente e coerentemente, al voto favorevole del presidente ROMANO, che aveva già sottoscritto l'accordo e le lettere poco sopra richiamati) anche gli assensi

espressi dai consiglieri BARBAGALLO e VINCIGUERRA, atteso che gli stessi, condividendo la misura e assumendo la relativa responsabilità, hanno, così, sostanzialmente sanato un vizio nella formazione della volontà contrattuale della società (al momento della conclusione dell'accordo del 7 maggio 2013, l'approvazione del c.d.a., avente "*esclusiva competenza*" in materia, non c'era), che, permanendo (quel vizio), avrebbe invece verosimilmente reso meno solida la misura stessa.

Le condotte dei predetti soggetti sono tutte rimproverabili per colpa grave, atteso che gli stessi, ciascuno secondo la propria competenza, hanno agito (almeno) con inescusabile imprudenza, avendo assunto scelte datoriali sostanzialmente azzardate (come descritto *supra*, sub 10) e, conseguentemente, esposto la Società - facendo assumere un irragionevole rischio di impresa alla finanza pubblica, sulla quale, in definitiva, gravano i maggiori esborsi - alla consapevole prospettiva dell'inutilità di questi ultimi.

Risulta, infatti, evidente – essendo state acquistate, con il carattere della stabilità, maggiori prestazioni lavorative (con conseguenziale stabile aumento del costo del lavoro) a fronte della mera prospettiva, incerta anche sotto il profilo temporale, della necessità delle stesse - che gli agenti si sono rappresentati la significativa possibilità di verifica dell'evento dannoso (vale a dire la maggiore remunerazione di forza lavoro senza la corrispondente necessità della stessa) e che gli stessi si sono determinati ad agire comunque, anziché attendere l'effettiva stipulazione del nuovo contratto di

servizio.

Tale ricostruzione appare, peraltro, avvalorata - delineandosi un possibile schema soggettivo riconducibile a quello del dolo eventuale - dalla considerazione secondo cui l'avvenuto sovvertimento della scansione procedimentale che direttore, presidente e c.d.a. avrebbero dovuto seguire nell'esercizio delle rispettive attribuzioni per l'adozione della misura lavoristica controversa (come descritto *supra*, *sub* 12), pur non avendo sostanzialmente alterato il riparto di competenze degli agenti, ha inciso negativamente sull'efficace esercizio delle attribuzioni del collegio sindacale, neutralizzando, di fatto, la sola possibilità che l'organo di controllo aveva di fornire tutela reale alle ragioni della Società *in house*.

Al riguardo, si osserva, infatti, che se l'approvazione da parte del c.d.a. fosse intervenuta - come sarebbe stato corretto - prima della conclusione dell'accordo con i sindacati, il collegio sindacale avrebbe potuto, con ragionevole prospettiva di efficacia, rendere edotto del proprio dissenso o almeno delle proprie fondate preoccupazioni il Socio Unico Comune di Catania, il quale, esercitando "*nei confronti degli organi e degli organismi della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi*" (articolo 17 dello Statuto), avrebbe così avuto, sussistendo la volontà in tal senso, la possibilità di evitare la costituzione di quel vincolo contrattuale lavoristico.

Tale considerazione, se per un verso aggrava la posizione soggettiva

del direttore e del presidente, per altro verso solleva da ogni responsabilità i componenti del collegio sindacale, atteso che la tardiva sottoposizione della questione all'approvazione del c.d.a. – e dunque al controllo del collegio sindacale medesimo - ha inevitabilmente spostato l'asse della tutela che l'organo di controllo poteva concorrere a fornire dal piano reale (vale a dire, quello della possibilità di evitare l'aumento dell'orario di lavoro in argomento) al piano obbligatorio (vale a dire quello di una più rapida contestazione delle responsabilità), con la conseguenza che non può essere ritenuto sussistente alcun nesso di causalità tra la condotta contestata ai sindaci e il danno erariale di cui si tratta.

Questi – vale a dire Antonio Maria Giuseppe CHISARI, Carmela GIUFFRIDA e Gaetana Maria PIAZZI - vanno, pertanto, mandati assolti da responsabilità amministrativa.

Parimenti infondata appare la contestazione mossa ai convenuti Gilberto CANNAVO', Alfina Maria Giovanna CANTARELLA e Carmelo TAGLIAFERRO, rispettivamente presidente e consiglieri del secondo c.d.a., chiamati in giudizio per non aver posto rimedio all'operato del primo organo amministrativo.

Al riguardo è, infatti, sufficiente osservare che la giurisprudenza del lavoro (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 1375/18 del 19 gennaio 2018) *<ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla*

*disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta; ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e "salvo comunque un eventuale accordo tra le parti" (Cass. 16 aprile 2004, n. 7300)>.*

Il controverso aumento dell'orario di lavoro è stato, invece, semplicemente frutto di una scelta azzardata in un contesto oggettivamente prevedibile, come sopra osservato, sicché non può essere ritenuto sussistente alcuno dei casi in cui la testé ricordata giurisprudenza lavoristica, sin dal 2004, ammette la riduzione dell'orario di lavoro per "*volontà datoriale unilaterale*".

In altri termini, il *vulnus* subito da SOSTARE S.r.l. per effetto delle maggiori retribuzioni inutilmente corrisposte al personale in *part-time* non era rimediabile unilateralmente, ma solo (come, del resto, accaduto nel limitato numero di cinque casi) col consenso dei lavoratori interessati.

Conseguentemente, si deve ritenere che la condotta omissiva contestata al secondo c.d.a. non abbia fornito alcun apporto causale

al danno erariale di cui si tratta.

A ciò va, comunque, aggiunto che, sussistendo l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione al quale si è fatto cenno, la contestata omessa iniziativa intesa a ridurre unilateralmente l'orario di lavoro – con i connessi non remoti rischi di soccombenza giudiziaria e di consequenziali spese, nel verosimile contenzioso che sarebbe stato introdotto – difficilmente potrebbe essere ritenuta gravemente colposa.

In buona sostanza, anche i convenuti CANNAVO', CANTARELLA e TAGLIAFERRO vanno mandati assolti da responsabilità amministrativa.

La responsabilità amministrativa per il danno erariale accertato va, dunque, imputata solo al direttore, al presidente e ai componenti del primo c.d.a. e ripartita fra questi per centri di attribuzione di competenze dotati di pari efficacia causale, essendo l'apporto di ciascuno di tali centri, secondo la disciplina stabilita dal c.d.a. nella seduta del 19 settembre 2012, parimenti necessario.

Conseguentemente, il danno risarcibile subito da SOSTARE S.r.l., quantificato in euro 400.000,00 (*supra, sub 11.4*), va attribuito:

- a Giacomo SCARCIOFALO (direttore) nella misura di 1/3, vale a dire euro 133.333,33;
- a Camillo Gianfranco ROMANO (presidente) nella misura di 1/3, vale a dire euro 133.333,33;
- a Camillo Gianfranco ROMANO, a Salvatore BARBAGALLO e a Giovanni VINCIGUERRA (componenti del primo c.d.a.) nella

misura complessiva di 1/3, vale a dire euro 44.444,44 a testa.

Va, però, considerato che - mentre la condanna di ROMANO al pagamento del complessivo importo di euro 177.777,77 (euro 133.333,33 + euro 44.444,44) e la condanna di BARBAGALLO e di VINCIGUERRA al pagamento dell'importo di euro 44.444,44 a testa possono essere pronunciate, essendo le rispettive domande giudiziali individuali superiori a tali importi ("€ 246.442,906" per ROMANO e "€ 123.221,453 *pro capite*" per BARBAGALLO e per VINCIGUERRA) - l'invalidabile limite previsto dalla prima parte dell'articolo 112 c.p.c. non consente di prendere in considerazione, ai fini della condanna di SCARCIOFALO, la parte di danno che eccede la domanda della Procura, che, secondo l'impostazione data all'iniziativa giudiziaria, ha agito nei confronti del predetto per la minor somma di "€ 123.221,453".

**14. In conclusione:**

**14.a.** Antonio Maria Giuseppe CHISARI, Carmela GIUFFRIDA, Gaetana Maria PIAZZI, Gilberto CANNAVO', Alfina Maria Giovanna CANTARELLA e Carmelo TAGLIAFERRO vanno mandati assolti da responsabilità amministrativa;

**14.b.** all'assoluzione segue - ai sensi dell'articolo 31, comma 2 c.g.c. - la statuizione riguardante le spese legali, che si liquidano in:

**14.b.1.** euro 3.000,00 (tremila/00) maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di Antonio Maria Giuseppe CHISARI;

**14.b.2.** euro 2.000,00 (duemila/00), a testa, maggiorati



del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di Carmela GIUFFRIDA e di Gaetana Maria PIAZZI;

**14.b.3.** euro 2.000,00 (duemila/00), a testa, maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di Gilberto CANNAVO' e di Alfina Maria Giovanna CANTARELLA;

**14.b.4.** euro 3.000,00 (tremila/00) maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di Carmelo TAGLIAFERRO;

**14.c.** va dichiarata la responsabilità amministrativa di Giacomo SCARCIOFALO, di Camillo Gianfranco ROMANO, di Salvatore BARBAGALLO e di Giovanni VINCIGUERRA e, per l'effetto, gli stessi vanno condannati al pagamento, a favore di SOSTARE S.r.l., di:

**14.c.1.** euro 123.221,45 a carico di Giacomo SCARCIOFALO;

**14.c.2.** euro 177.777,77 a carico di Camillo Gianfranco ROMANO;

**14.c.3.** euro 44.444,44, a testa, a carico di Salvatore BARBAGALLO e di Giovanni VINCIGUERRA;

**14.d.** a ciascuno dei predetti importi di euro 123.221,45, di euro 177.777,77 e di euro 44.444,44 vanno aggiunti la rivalutazione monetaria - *“adottando un criterio equitativo, improntato a semplicità e favorevole al convenuto”* (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1558 del 9 aprile 2013) - dalla fine del periodo interessato dagli effetti

dannosi delle maggiori retribuzioni controverse (28 luglio 2016, data di stipulazione della nuova convenzione e di decorrenza della concessione del servizio, ai sensi dell'articolo 2 della stessa) alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

**14.e.** le spese di giustizia seguono la soccombenza e, addebitate in solido ai convenuti condannati con ripartizione interna uguale, sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

**a)** assolve Antonio Maria Giuseppe CHISARI (nato a Catania l'11 aprile 1969), Carmela GIUFFRIDA (nata a Catania il 20 agosto 1974), Gaetana Maria PIAZZI (nata a Catania il 6 febbraio 1963), Gilberto CANNAVO' (nato a Catania il 4 dicembre 1980), Alfina Maria Giovanna CANTARELLA (nata a Catania il 27 marzo 1961) e Carmelo TAGLIAFERRO (nato a Catania il 4 novembre 1950);

**b)** liquida le spese legali, ai fini del rimborso da parte di SOSTARE S.r.l., nella misura di:

**b.1.** euro 3.000,00 (tremila/00) maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di Antonio Maria Giuseppe CHISARI;

**b.2.** euro 2.000,00 (duemila/00), a testa, maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge,

a favore di Carmela GIUFFRIDA e di Gaetana Maria PIAZZI;

**b.3.** euro 2.000,00 (duemila/00), a testa, maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di Gilberto CANNAVO' e di Alfina Maria Giovanna CANTARELLA;

**b.4.** euro 3.000,00 (tremila/00) maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di Carmelo TAGLIAFERRO;

**c)** dichiara la responsabilità amministrativa di Giacomo SCARCIOFALO (nato a Caltagirone il 18 marzo 1950), di Camillo Gianfranco ROMANO (nato a Catania il 25 gennaio 1969), di Salvatore BARBAGALLO (nato a Zafferana Etnea il 5 settembre 1953) e di Giovanni VINCIGUERRA (nato a Catania il 9 agosto 1955) e, per l'effetto, condanna gli stessi al pagamento, a favore di SOSTARE S.r.l., della somma di:

**c.1.** euro 123.221,45 a carico di Giacomo SCARCIOFALO;

**c.2.** euro 177.777,77 a carico di Camillo Gianfranco ROMANO;

**c.3.** euro 44.444,44, a testa, a carico di Salvatore BARBAGALLO e di Giovanni VINCIGUERRA,

a ciascuna delle quali vanno aggiunti la rivalutazione monetaria dal 28 luglio 2016 alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

**d)** condanna i predetti Giacomo SCARCIOFALO, Camillo

Gianfranco ROMANO, Salvatore BARBAGALLO e Giovanni

VINCIGUERRA - in solido fra loro e con ripartizione interna uguale -

al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in

euro 285,31 (euro duecentottantacinque/31)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 gennaio

2019.

L'estensore

Il Presidente

F.to Paolo Gargiulo

F.to Guido Carlino

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 20 agosto 2019

Il Collaboratore Amministrativo

F.to Dr. Angelo Di Vita